

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.04.2010

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26.04.2010

TITOLO I

NORME GENERALI

art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il presente regolamento approvato ai sensi dell'art. 7 del t.u. approvato con d.lgs 20 agosto 2000 n. 267 (ordinamento degli enti locali), disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività negoziale del Comune.
2. Il regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali dell'ente e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle sue risorse.
3. L'attività relativa alla scelta del contraente deve essere improntata al fine di garantire l'imparzialità della condotta dell'ente, il rispetto dei principi della concorrenza e della "*par condicio*" tra i concorrenti, nonché di perseguire la snellezza operativa delle procedure concorsuali.
4. Tutti i contratti, appalti o acquisti, di cui al presente regolamento devono ispirarsi a criteri di efficacia e convenienza per la Pubblica Amministrazione, in rapporto alla qualità del prodotto o della prestazione, ai tempi di esecuzione e al costo complessivo parametrato alle condizioni offerte dal libero mercato.

CAPO I

ATTIVITA' PREPARATORIE ALLA CONTRATTAZIONE

art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Settore nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto del rapporto contrattuale.
2. Il Dirigente di cui al c. 1, (indicato nel seguito "proponente") coincide con il Dirigente del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di prevalenza, il Dirigente proponente dà atto nella proposta dell'intervenuto concerto con il Dirigente del servizio o dell'area competente nella materia non prevalente; nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Responsabili interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. In caso di affidamenti a società o enti partecipati dal Comune, va acquisito il parere dell'unità preposta alle partecipazioni societarie.
5. Per gli affidamenti economie e gli incarichi di studio e consulenza si rinvia alla specifica contenuta nei corrispondenti regolamenti comunali.
6. Il DUVRI e la quantificazione degli oneri per la sicurezza sono predisposti a cura del Dirigente firmatario del contratto.

art. 3

Indirizzo a contrattare e poteri degli organi

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione a contrarre assunta dal Dirigente competente a norma di legge, statuto e regolamenti di contabilità e organizzazione.
Tale determinazione dovrà risultare coerente con le previsioni del Piano Esecutivo di Gestione, contenere gli elementi di cui all'art. 192 del TUEL n. 267/2000 ed escludere qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.

2. Il Consiglio Comunale ha potere di indirizzo nelle materie indicate all'art. 42, c. 2, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e ad esso riservate dallo Statuto Comunale.
3. Per le altre materie la prerogativa a esprimere indirizzi sull'attività negoziale appartiene alla Giunta Comunale, che vi provvede con propria deliberazione o decisione, anche relativamente a:
 - a) somministrazioni e forniture di servizi e beni a carattere continuativo ¹, anche ricadenti sui bilanci di più esercizi;
 - b) concessioni di beni immobiliari di durata non superiore a nove anni; locazioni attive, passive e comodati di beni comunali; concessioni di beni ad associazioni non profit, di durata non superiore a nove anni, finalizzate allo svolgimento della loro attività, integratrice dell'iniziativa pubblica, o all'attuazione di loro progetti od iniziative di pubblico interesse, anche in aderenza al principio di sussidiarietà;
 - c) esercizio della facoltà di rinnovo di appalti e concessioni, già contrattualmente prevista, che sia subordinata ad una valutazione positiva della prestazione svolta, non demandato al Dirigente responsabile dell'esecuzione;
 - d) riconoscimento di proroga tecnica del contratto in essere, di durata complessiva non superiore a due anni, nelle more della conclusione dei connessi procedimenti di gara o del confronto per la scelta della forma gestionale più appropriata o, comunque, per far fronte ad esigenze temporanee e contingenti;
 - e) incarichi previsti nella Parte IV;
 - f) novazione di contratto;
 - g) azione di risoluzione per inadempimento o di recesso dal contratto o ricorso alla clausola risolutiva espressa.
4. Fermo restando quanto stabilito dallo statuto, in particolare compete alla Giunta con propria deliberazione:
 - a) l'approvazione di progetti di servizi, attività e di iniziative da affidare con convenzione alle Associazioni di volontariato e a quelle senza scopo di lucro ², o alle Cooperative sociali di tipo b), purché conformi agli atti di programmazione o di indirizzo del Consiglio Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminare e definitivo di opera pubblica, nonché quello esecutivo redatto dall'impresa appaltatrice nei casi di appalto integrato;
 - c) esprimere pareri sulle perizie di variante di opere pubbliche nei casi di cui al successivo art.7, comma 4;
 - d) la definizione delle controversie insorte con la controparte e l'approvazione di accordi bonari e transazioni non disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
 - e) la proroga del termine indicato nelle convenzioni urbanistiche fino al limite di cui all'art. 50 c. 5;
 - f) quant'altro attenga all'amministrazione dell'ente e non rientri nella competenza di indirizzo del Consiglio e nella competenza gestionale dei Responsabili.
5. Se il contratto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione degli elementi di valutazione e loro incidenza è contenuta nel provvedimento a contrattare.
6. Oltre all'esecuzione e rispetto dei contenuti dei contratti al Dirigente della struttura compete, con propria determinazione:
 - a) l'aggiudicazione delle procedure di gara;
 - b) l'autorizzazione al subappalto;

¹ Per carattere continuativo si intende prestazione di tipologia ricorrente, necessaria per l'ordinario funzionamento dell'ente

² Lo statuto comunale fa riferimento alle Associazioni di volontariato, ma tenuto conto che vi sono altre realtà associative che agiscono senza scopo di lucro, si considera la disposizione statutaria estendibile alle convenzioni con forme associative non profit che non implicino il riconoscimento di somme erogate a titolo di corrispettivo

- c) l'approvazione della variante e delle variazioni indicate all'art. 7 c. 4 e 5 ed all'art. 46;
- d) l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, escluso quello redatto dall'impresa appaltatrice nei casi di appalto integrato;
- e) l'approvazione dell'adeguamento del prezzo nei contratti di durata, in esito all'istruttoria di cui all'art. 115 del D. Lgs. 163/06;
- f) le concessioni o locazioni di beni immobili di durata non superiore a nove anni e i comodati di beni immobili sulla base di criteri stabiliti atti di programmazione, da regolamenti o da direttive della Giunta; le concessioni di sottosuolo pubblico per impianti tecnologici e le occupazioni di suolo pubblico;
- g) l'autorizzazione della cessione di contratto ed il recepimento del subentro in contratto;
- h) acquisizione a titolo gratuito delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito delle lottizzazioni, in esecuzione delle convenzioni urbanistiche contenenti gli elementi essenziali del contratto;
- i) la rivalsa sulla cauzione; l'applicazione delle penalità;
- j) la risoluzione consensuale del contratto;
- k) l'approvazione del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e controfirmato dal rup, per i lavori in genere, e per le forniture di beni di importo superiore a 10000 euro al netto dell'iva; negli altri casi il certificato di regolare esecuzione ed il certificato di conformità di cui all'art. 50 prescindono dall'adozione di determinazione, rimanendo atto scritto del Dirigente che viene unito alla pratica;
- l) l'ammissione, cancellazione od esclusione dall'Albo ditte;
- m) le compravendite e permuta; la costituzione di servitù attive e passive sulla base dei corrispondenti atti di programmazione o indirizzo del Consiglio Comunale;
- n) l'eliminazione dei vincoli decennali e ventennali e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 31, c. da 45 a 50, della legge 23.12.1998 n. 448, sulla base dei corrispondenti atti di programmazione o indirizzo del Consiglio Comunale;
- o) la cessione volontaria immobiliare a seguito di procedura espropriativa;
- p) l'adesione alla proposta del proprietario di cessione di diritti immobiliari;
- q) ogni altra attività che rientri nella sfera gestionale.

art. 4

Forme di contrattazione – Contratto aperto – Accordo-quadro

1. I contratti dai quali deriva un'entrata sono stipulati, di regola, salvo i casi di cui all'art. 201, c. 9, ed al successivo art. 24, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo I, capo III, sezione I, del r.d. 827/1924. Di norma il criterio di offerta è il metodo di estinzione della candela vergine oppure quello delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d'asta, di cui all'art. 73 del citato r.d.
2. Gli acquisti, le forniture, gli appalti di lavori e servizi ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa o all'acquisizione di una prestazione sono preceduti, di regola, da procedura aperta o ristretta ovvero, quando trattasi di speciali lavori o servizi o forniture, da concorso o, comunque, da procedura selettiva, o, quando trattasi di interventi particolari o urgenti o di non rilevante importo o rientranti nei casi di cui agli artt. 56 e 57 del d.lgs 163/06 o art. 41 del r.d. 827/1924, da procedura negoziata (trattativa privata).
3. Quando è utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non è possibile predeterminare in dettaglio per il futuro il fabbisogno dell'ente, il Comune può far ricorso al "contratto-aperto", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità:

- a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile;
- b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato.

Il Dirigente della gestione del "contratto-aperto" e l'aggiudicatario possono concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

- 4. Per i lavori il Comune può far ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del c. 3, avvalendosi delle facoltà previste all'art. 154 del d.p.r. 554/99 e s.m.i.
- 5. Per il "contratto-aperto" l'offerta è richiesta sulla base dell'elenco delle categorie di prestazioni o beni, avvalendosi di una delle seguenti formulazioni:
 - a) l'elenco delle voci è completo del relativo prezzo-base di gara per ciascuna categoria e l'offerta deve consistere nel ribasso percentuale unico sull'elenco-prezzi, con aggiudicazione unica al concorrente che avrà espresso l'offerta più conveniente;
 - b) l'offerente deve indicare il prezzo o il ribasso per ogni singola voce e l'aggiudicazione è effettuata ad un unico concorrente, prescelto individuando il valore finale più conveniente, ottenuto con la ponderazione delle varie voci effettuata secondo le indicazioni preliminarmente fornite con le disposizioni di gara;
 - c) l'offerente deve indicare il prezzo o il ribasso per ogni singola categoria e l'aggiudicazione è effettuata singolarmente per ogni voce a quel concorrente che ha espresso per la singola voce l'offerta più conveniente.
- 6. Se l'oggetto del contratto è costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato od in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di procedure concorsuali per la scelta del contraente, accordi-quadro di cui all'art. 59 del d.lgs 163/06, che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del servizio o dei servizi interessati.
- 7. Tutti gli ordinativi conseguenti al contratto-aperto, nonché i singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell'accordo-quadro, devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili e contenerne gli estremi.

art. 5

Contenuto dei contratti – Cauzione

- 1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale, almeno relativamente a:
 - a) individuazione delle parti;
 - b) oggetto del contratto;
 - c) finalità o causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali;
 - d) luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - e) obbligazioni della controparte;
 - f) obbligazioni e poteri del Comune;
 - g) corrispettivo netto e lordo, con modalità di pagamento;
 - h) durata e decorrenza del contratto;
 - i) verifiche sull'esecuzione contrattuale;
 - j) cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa;
 - k) modalità di risoluzione delle controversie;
 - l) spese contrattuali e oneri fiscali.
- 2. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
 - a) cauzione;

- b) penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
 - c) facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
 - d) clausola di revisione periodica del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture, sulla base di istruttoria condotta dal dirigente dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs 163/06;
 - e) requisiti del personale da impiegare e norme di tutela dei lavoratori;
 - f) modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
 - g) facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - h) quanto altro necessario per completare la disciplina dello specifico contratto da stipulare.
3. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, di norma è prevista idonea cauzione a favore del Comune, di norma non inferiore al 5% del valore contrattuale. Il Dirigente competente della gestione del contratto, quando lo ritenga opportuno, può optare per l'esonero dalla cauzione per i contratti in cui sia previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica rata a saldo e per quelli di importo complessivo non superiore a 25.000 euro.
 4. Il Comune ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni; qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente dell'esecuzione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.
 5. Competente allo svincolo della cauzione è il Dirigente della gestione del contratto, che vi provvede dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni.
 6. Quando la cauzione è presentata in forma di polizza fidejussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente dirigente dell'ente.
 7. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali³

art. 6

Durata dei contratti - Disposizioni generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
2. E' escluso il pagamento degli interessi e acconti a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva, purché non preclusa dalle norme e adeguatamente motivata in relazione alla particolare onerosità dell'impegno che la controparte deve sostenere per predisporre l'avvio della prestazione.
3. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto, che deve essere dimostrata dall'appaltatore; per i subappalti di importo complessivo netto pari o superiore a 154.937,07 euro⁴ le informazioni antimafia relative alla ditta candidata devono essere fornite dall'appaltatore. Nell'ipotesi in cui il Dirigente dell'esecuzione del contratto non autorizzi il subappalto con un atto espresso e l'appaltatore si consideri autorizzato per effetto del silenzio-

³ Esempio di ente strumentale: AUSM Spa

⁴ E' il limite, corrispondente a Lire 300.000.000, determinato dal d.p.r. 252/98, oltre cui è richiesto il certificato rilasciato dalla Prefettura del territorio ove ha sede l'impresa candidata

assenso di cui all'art. 118, c. 8, del d.lgs 163/06, deve risultare agli atti della pratica il riscontro positivamente effettuato a conferma della regolarità della domanda di subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 118 del d.lgs 163/06, nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito sono indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie o specializzate; per la prestazione principale motivatamente può essere vietato il subappalto.
5. Per servizi peculiari, in particolare se da assegnare in concessione, il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.
6. Se il capitolato speciale prescrive l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
7. La cessione del contratto, qualora non espressamente vietata dalla legge, è ammessa per ragioni di opportunità e convenienza, previo apposito atto autorizzativo adottato dall'Amministrazione, con determinazione del Dirigente dell'esecuzione del contratto, previo il parere di cui all'art. 2, c. 4, e del servizio bilancio.
8. Il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta uno o più consorziati per cui concorre; i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara sono riferiti al consorzio e non ai consorziati; il consorzio, preliminarmente alla stipulazione del contratto, deve indicare le rispettive quote di attribuzione dell'appalto assegnate ai consorziati; il Comune può chiedere di dimostrare che il consorziato esecutore è in possesso dei requisiti di ordine generale e dell'idoneità tecnica per assicurare la buona esecuzione della quota affidatagli. I consorziati designati all'atto della gara devono essere legati al consorzio offerente da rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta, non ammettendosi la designazione di consorzi a cascata. I consorziati indicati all'atto della gara devono già essere associati al consorzio alla data della gara stessa. Il piano di sicurezza deve essere sottoscritto dalla consorziata esecutrice e controfirmato dal consorzio. La sostituzione di consorziata designata, nel corso dell'esecuzione del contratto può essere autorizzata dal Dirigente solo in presenza di fondate ragioni e con subentro di consorziata non partecipante alla gara, già associata alla data della stessa, in possesso delle necessarie caratteristiche di idoneità per l'esecuzione, che il consorzio è tenuto a dimostrare.
9. I consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. sono assimilati ai raggruppamenti temporanei di imprese.
10. I consorzi e le mandatarie di raggruppamenti di imprese hanno l'obbligo di assicurare l'organizzazione del lavoro e delle misure di sicurezza, nonché di garantire il coordinamento fra le imprese consorziate o mandanti.
11. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.. Spetta alla Commissione di gara ed al Dirigente della procedura di valutare, anche in contraddittorio, le forme di collegamento sostanziale, anche atipiche, e di escludere le offerte quando queste siano riconducibili ad un unico centro decisionale o quando l'offerta violi i principi di "parità di trattamento" e di "trasparenza".

art. 7

Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche

1. L'esecuzione di opere pubbliche è soggetta all'osservanza di tutte le norme in materia di LL.PP., del capitolato generale dei lavori pubblici e del presente regolamento per quanto non incompatibile, nonché delle clausole del Capitolato Speciale d'appalto e del regolamento di esecuzione della legge sui ll.pp., e delle clausole del capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo dell'opera.

2. L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata dal Dirigente competente. La determinazione di aggiudicazione definitiva conclude il procedimento di gara e dalla data della sua adozione decorre il termine per la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui al d.lgs 163/2006.
3. In allegato alla determinazione di aggiudicazione è unito l'atto del Dirigente del Settore proponente contenente l'assestamento del quadro economico conseguente al ribasso di gara mediante il quale la somma residua è attribuita alla somma a disposizione per imprevisti e/o ad una nuova voce denominata "fondo residuo da ribasso d'asta"; tale atto, qualora detto dirigente ne ravvisi la necessità, può prevedere anche la consegna in via d'urgenza di cui all'art. 21 c. 3.
4. L'approvazione delle varianti migliorative e imprevedibili di cui all'art. 132, c. 3, secondo periodo, ed all'art. 205, c.3, del d.lgs 163/06, contenute entro l'importo del finanziamento ed entro la maggiorazione massima, rispettivamente del 5% e del 10% dell'importo contrattuale, è effettuata con determinazione del dirigente tecnico competente, ai sensi dell'art. 134, c. 10, del d.p.r. 554/99 e s.m.i.. Se la variante comporta invece aumento del quadro economico approvato od utilizzo della voce "imprevisti" o del "fondo residuo da ribasso d'asta" non preventivamente autorizzata, la sua approvazione è subordinata al parere della Giunta comunale.
5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al rup le proposte di variazione di cui all'art. 132, c. 3, primo periodo, ed all'art. 205, c. 2, del d.lgs 163/06.
6. L'esecuzione delle opere in appalto di lavori, nonché di servizi e di fornitura, è disciplinata da apposito capitolato speciale che contiene:
 - a) la descrizione delle opere, con riferimento al progetto, e delle prestazioni o beni richiesti, con specifica delle qualità, quantità o tipo di prestazione;
 - b) l'indicazione dei documenti che fanno parte integrante del contratto;
 - c) il tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
 - d) quanto indicato all'art. 5 c. 1 e 2.
7. Nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda la facoltà per il Comune di recedere dal contratto, quando l'ammontare delle riserve ecceda immotivatamente il quinto del prezzo contrattuale.
8. L'appaltatore ha l'obbligo di ricorrere a mezzi di trasporto idonei e tali da limitare l'impatto ambientale sotto il profilo delle emissioni di gas e di rumorosità.

art. 8

Condizioni generali dei contratti di affidamento della gestione di pubblici servizi

1. I contratti di servizio, relativi all'affidamento della gestione di servizi pubblici, devono contenere anche clausole che disciplinino:
 - a) l'eventuale esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
 - b) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso, fatta salva la dovuta riduzione nel caso di compartecipazione del Comune per interventi effettuati allo scopo di conservazione, adeguamento o trasformazione dell'immobile;
 - c) i casi di decadenza del concessionario;
 - d) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
 - e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;

- f) il rispetto della Carta dei servizi o, se mancante, le modalità ed il termine per la sua adozione, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 461 della L. 24.12.2007, n. 244 modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
 - g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
 - h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso, riferiti all'impresa singola o associata;
 - i) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla puntualità del servizio corrispondano costantemente, e senza eccezione alcuna, rispetto e considerazione dell'utente;
 - j) l'obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivi la qualità, universalità ed economicità dei servizi e garantire agevolmente il diritto d'accesso ai cittadini, sulla base delle norme contenute nella legge 7.8.1990 n. 241, modificata con legge 01.02.2005 n. 15 e s.m.i.
2. Il contratto di servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel precedente comma, deve contenere clausole in grado di rendere effettivo da parte del Comune il coordinamento del soggetto gestore affinché la sua attività sia coerente rispetto agli obiettivi strategici del Comune; in particolare, il contratto deve:
- a) indicare gli standard di servizio, possibilmente riferendosi alle prestazioni da erogare agli utenti⁶,
 - b) identificare, oltre al Dirigente dell'esecuzione del contratto, le modalità e i soggetti (interni o esterni) attraverso cui il Comune effettua controlli/ispezioni al fine di garantire il rispetto del contratto di servizio stesso e della Carta dei servizi, con definizione degli indicatori di cui all'art. 5, c. 2, lett. f),
 - c) identificare le modalità di coordinamento fra Comune e gestore ⁷ al fine di evitare disservizi o fronteggiare situazioni, secondo il principio di cooperazione, che non possono essere previste all'interno del contratto di servizio.
3. L'atto con cui viene stabilita una diversa forma di gestione di un pubblico servizio di qualunque natura, o di servizi strumentali accessori, deve contenere quanto richiesto all'art. 39 c. 2.

⁵ Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale

⁶ Esempio: orari di apertura, livelli qualitativi e quantitativi minimi garantiti, frequenze o programmi di servizio, ecc.

⁷ Es: comitati di coordinamento, modalità di inoltro delle segnalazioni da parte del Comune al gestore e di ricezione delle risposte dal gestore al Comune.

art. 9

Tutela dei lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori o servizi, devono essere garantiti da parte dell'affidatario:
 - a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento, e la regolarità contributiva da provarsi con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti, ivi compresa la piena osservanza degli oneri contributivi e di accantonamento contemplati negli stessi accordi collettivi;
 - c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente dagli enti competenti, il Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte, il pagamento dei corrispettivi, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dall'ente competente; il Dirigente del procedimento provvede all'accantonamento del 20% della rata di acconto in liquidazione e delle successive, fino a che la posizione del contraente risulti ricondotta a regolarità; il pagamento del saldo e delle somme accantonate per gli adempimenti in materia di tutela dei lavoratori sarà effettuato solo quando dall'Ispettorato del lavoro o mediante il DURC sia stato accertato l'integrale adempimento di quanto dovuto, secondo le procedure previste da norme di legge e clausole dei capitolati speciali e dalle disposizioni degli organi competenti in materia. In tali casi il contraente non può vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato o l'omesso pagamento.
3. Durante l'esecuzione del lavoro o del servizio l'impresa deve tenere, in apposito luogo comunicato al dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, il libro unico del lavoro e la documentazione da cui risultino le presenze aggiornate in cantiere; il Comune ha facoltà, tramite un incaricato del dirigente dell'esecuzione del contratto, di richiedere l'identificazione dei lavoratori presenti sul luogo segnalando eventuali irregolarità alla direzione provinciale del lavoro.
4. Le imprese, sia pubbliche che private, per la partecipazione a gare o preliminarmente alla stipulazione di contratti, devono presentare la dichiarazione relativa alla conformità alle norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili); le imprese tenute all'ottemperanza devono produrre l'attestazione di conformità rilasciata dalla Provincia di appartenenza o autodichiarazione sostitutiva di certificazione.
5. Per il costo del lavoro nei contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, (testo unico delle norme sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro) nei contratti di appalto e subappalto vanno evidenziati, quando dovuti, i costi per la sicurezza, da non assoggettare a ribasso.

art. 10

Accettazione delle clausole contrattuali predisposte – Visione obbligatoria

1. I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti, a pena di esclusione, a produrre apposita dichiarazione, con la quale il concorrente conferma di avere esaminato i documenti messi a disposizione dell'ente e di conoscere compiutamente e di accettare integralmente tutte le condizioni di contratto ivi contenute.
2. In relazione alla tipologia dei lavori, servizi o forniture in opera da eseguire e per avere maggiore certezza di offerte debitamente ponderate, l'ammissibilità alla gara può essere subordinata all'avvenuta effettuazione, da parte del concorrente, del sopralluogo obbligatorio nel sito ove si svolgerà l'appalto e/o alla visione obbligatoria, presso l'ufficio competente,

degli elaborati di progetto. In entrambi i casi la ditta concorrente acquisisce l'attestato a comprova dell'avvenuto adempimento, sottoscritto dall'incaricato comunale.

art. 11

Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti, in forma diversa da quella pubblica le cui condizioni generali sono predisposte dal Comune, debbono essere specificatamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 c.c., salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni normative o da altri documenti posti alla base del procedimento di gara o di affidamento.

art. 12

Controversie

1. Salvo che la risoluzione delle controversie non sia espressamente rimessa all'arbitrato, se consentito, con specifica previsione nel capitolato, nel disciplinare o nel contratto, deve intendersi esclusa la competenza arbitrale.
2. Nella generalità dei casi, la controversia insorta deve essere preliminarmente trattata dai soggetti firmatari del contratto o loro successori e, se non risolta, deve essere rimessa alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 3, c. 4, lett.d). Qualora non composta in via bonaria, potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente.
3. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune di Calolziocorte e la controparte è quello di Lecco, salvo i casi di accordo diverso e quando la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 c.p.c.

art. 13

Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme di legge, ricadono sotto la responsabilità del Dirigente di Settore proponente e/o del Rup.
2. Sia che si tratti di procedimenti di gara ufficiali (procedura aperta - procedura ristretta) che di gara ufficiosa o informale o affidamenti diretti a partire dall'avveramento delle condizioni di efficacia del provvedimento a contrattare e suo inoltro al servizio che promuove la gara, l'iniziativa a provvedere e la responsabilità della regolarità delle eventuali sub-procedure di gara per la scelta del contraente, spettano al Dirigente di Settore quale responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del d.lgs 163/06.
3. Al Dirigente proponente compete la formulazione dell'elenco delle imprese da invitare, per le gare da esperirsi con procedura ristretta, va motivata adeguatamente l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione.
4. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale della spesa ricade sul Dirigente del competente servizio bilancio, mentre la responsabilità della corretta applicazione dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e dei diritti ricade sul servizio contratti, competente anche alla tenuta del Repertorio Generale dell'ente.

art. 14

Contenuto della responsabilità della procedura di gara

1. Il Dirigente della procedura di gara:
 - cura che si provveda nei tempi più brevi e funzionali ad attuare la procedura prescelta nel provvedimento a contrattare;

- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti per la gara, ivi compresi la pubblicità preventiva e successiva secondo le vigenti norme, nonché agli adempimenti del caso, indicati dalla legge, oltre alla formazione del bando o alla diramazione degli inviti, alle comunicazioni dell'esito con restituzione della cauzione provvisoria, ove prevista, ed agli obblighi di post-informazione connessi con l'esito della gara;
- verifica che la procedura si concluda con la sottoscrizione del contratto, assumendone direttamente copia dal servizio contratti.

art. 15

Aggiudicazione - Obbligo del contratto

1. L'aggiudicazione è proclamata con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente della procedura di affidamento, previa possibile verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.
2. Il provvedimento di cui al c. 1, assunto in esito a procedura concorsuale, ha valore di aggiudicazione definitiva, preceduto dall'aggiudicazione provvisoria prevista all'art. 11, c. 4, del d.lgs 163/06, dichiarata dalla commissione di gara di cui all'art. 28.
3. Successivamente all'aggiudicazione si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme individuate all'art. 16.
4. Il relativo verbale di gara non costituisce contratto, salvo che ciò sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

CAPO II

STIPULAZIONE E GESTIONE

art. 16

Forma dei contratti

1. La stipulazione dei contratti del Comune può avvenire nelle seguenti forme, **da indicare nella determinazione a contrattare**:
 - forma pubblica, con ricorso alla funzione rogante del segretario generale o di notai
 - mediante scrittura privata con sottoscrizione non autenticata o con sottoscrizione autenticata e, altresì, nelle forme di cui al comma 5 del presente articolo.
2. La stipulazione ha luogo per atto pubblico, indipendentemente dal valore contrattuale, quando segua ad una procedura di gara "aperta" o "ristretta", comunque non negoziata, e quando la legge lo imponga in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali).
3. La stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata con firma autenticata è ammessa:
 - per i contratti aggiudicati a trattativa privata il cui valore complessivo sia superiore a 10.000 Euro al netto di I.V.A.
 - per i contratti, affidati senza procedure concorsuali, aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, assicurativa o fiscale di valore complessivo compreso tra 40.000 e 211.000 Euro, al netto di IVA
4. La stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata è ammessa, salvo quanto stabilito al comma 2:
 - per i contratti aggiudicati a trattativa privata il cui valore complessivo non superi i 10.000 Euro, al netto di I.V.A.;
 - per i contratti di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali di qualsiasi valore;
 - per i contratti di locazione attivi o passivi di qualsiasi valore;

- per i contratti, affidati senza procedure concorsuali, aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, assicurativa o fiscale di valore complessivo non superiore a 40.000 Euro al netto di IVA
5. I contratti preceduti da trattativa privata il cui valore complessivo non superi i 10.000 Euro, al netto di IVA, possono altresì essere stipulati in una delle seguenti forme:
 - con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato;
 - per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
 - per mezzo di sottoscrizione di un esemplare del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario. Il provvedimento deve presentare le clausole essenziali e deve contenere la seguente formula: **“Il presente provvedimento di aggiudicazione assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata”**.
 6. La stipulazione dei seguenti contratti, quando non segua ad una procedura di gara “aperta” o “ristretta”, comunque non negoziata, è ammessa nella forma della scrittura privata indipendentemente dal valore contrattuale:
 - convenzioni tra il Comune e altri enti pubblici;
 - contratti di servizio tra il Comune e le Società partecipate dal Comune stesso
 - convenzioni della Consip o della Centrale Regionale di Committenza,
 - contratti di sponsorizzazione salvo che non siano finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
 7. I contratti stipulati nella forma pubblica e per scrittura privata autenticata sono iscritti nel **Repertorio Generale** del Comune dal servizio contratti, mentre i contratti definiti autonomamente da ciascuna unità organizzativa sono iscritti, a cura e responsabilità dell'unità stessa, in apposita **Raccolta** anche informatizzata; il Repertorio Generale è unico, ai sensi dell'art. 67 c. 3 del d.p.r. 26/4/1986, n. 131 (t.u. concernente l'imposta di registro).
 8. Il contratto perfezionato per via telematica, con firma digitale, sarà iscritto nel Repertorio oppure nella Raccolta tenendo conto della forma contrattuale corrispondente.

art. 17

Stipulazione del contratto

1. Effettuate le opportune verifiche ed acquisita dalla controparte la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, il dirigente del servizio contratti, o suo incaricato, in genere di concerto con i soggetti che devono intervenire nella sottoscrizione, fissa il giorno in cui deve procedersi alla stipulazione del contratto. Qualora la controparte non si presenti, inoltra una comunicazione contenente un nuovo termine, qualificato come essenziale.
2. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso il Comune provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, se richiesta, a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a pronunciarne la decadenza dall'albo istituito dal Comune ai sensi dell'art. 60, se trattasi di ditta iscritta. E' fatto inoltre salvo quanto previsto all'art. 23 in materia di esclusione dalla contrattazione.
La facoltà di aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si estende ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici; gli eventuali contatti con il terzo in graduatoria sono svolti nell'ambito della procedura negoziata.

3. Competente alla sottoscrizione dei contratti, in qualunque forma, è il Dirigente proponente; in caso di sua assenza o impedimento compete ad altro dirigente o funzionario che legittimamente lo sostituisce a termini del vigente regolamento comunale di organizzazione.
4. Il Dirigente che interviene nella sottoscrizione del contratto ha la facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
5. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado secondo il codice civile con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte. Si intendono applicate in materia di contratti e relative procedure concorsuali le norme deontologiche di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2000 "codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
6. Chiunque sia munito di poteri di rappresentanza e di amministrazione dell'ente non può essere compratore, direttamente o per interposta persona, dei beni del Comune ceduti a trattativa privata, con l'eccezione dell'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge. Gli amministratori dell'ente non possono partecipare ad aste immobiliari ai sensi dell'art. 1471 del c.c. ed alle procedure di affidamento esperite dal Comune.
7. Per effetto dell'art. 63 del t.u. n. 267/2000 relativo alle incompatibilità, gli amministratori comunali e le ditte di cui siano titolari, o amministratori, o dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento, o consulenti in modo continuativo, non possono contrattare con il Comune, fatta salva la disapplicazione di cui al c. 2 di detta norma.

art. 18

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali, non dispongano diversamente.
2. Quando richiesto dal servizio contratti il settore economico effettua le anticipazioni di cassa necessarie agli adempimenti contrattuali. Di norma il Comune richiede in via anticipata il versamento dell'importo stimato delle spese contrattuali, salvo conguaglio; le somme dovute a tale titolo sono acquisite dal servizio bilancio che provvede alla riscossione, quando non sono versate dalla controparte all'ente, mediante ritenuta sui corrispettivi dovuti e, nel caso in cui ciò non sia possibile, in via coattiva. Nei contratti pluriennali e di entità consistente, il servizio contratti del Comune può applicare e richiedere i diritti annualmente.
La lettera di invito, l'avviso di gara o il bando forniscono i riferimenti per la determinazione, salvo conguaglio, delle spese contrattuali.

art. 19

Rogito

1. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica (nonché all'autentica delle scritture private) provvede di norma il Segretario Generale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.
Per ragioni di urgenza, di opportunità o specificità della materia il Segretario generale può in ogni caso, demandare la rogazione di un notaio.
Il Segretario generale può procedere all'autenticazioni di atti unilaterali d'obbligo:
 - a) qualora siano richiesti dall'Amministrazione all'interno di un procedimento volto all'emanazione di un atto di sua competenza;
 - b) qualora siano effettuati a favore dell'Amministrazione stessa;
 - c) qualora promani dalla stessa

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.
3. L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione in materia di disciplina dell'attività notarile.
4. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
5. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla Legge.

art. 20

Gestione del contratto

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale dello stesso è depositato in raccolta presso il servizio dei contratti.
2. Detto servizio provvede, di norma entro i quindici giorni successivi alla registrazione (o successivi alla stipulazione, nel caso di contratti da registrarsi solo in caso d'uso, o successivi al ricevimento delle copie nel caso di contratti rogati da notai), a trasmetterne copia al settore proponente, affinché ne curi la gestione.
3. La gestione dinamica del contratto compete al Dirigente che ha proposto il provvedimento a contrattare e che ha sottoscritto il contratto, anche quando si tratta di contratti di durata che comportano adempimenti specifici presso la competente Agenzia delle Entrate. Essa comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il Dirigente di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti; il Dirigente può delegare i compiti di verifica e controllo sull'esecuzione del contratto secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Dirigente della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che non si verifichino ritardi ingiustificati; in tal caso ed in ogni caso in cui si realizzino ritardi interni alla struttura, egli ne riferisce ai competenti organi, motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.
5. Il Dirigente dell'esecuzione del contratto può esonerare l'appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fideiussione a garanzia del saldo, qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti non superiore ai 40.000 euro costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario. Tale circostanza deve risultare espressamente nella determinazione a contrattare.
6. L'inadempimento contrattuale è valutato dal Dirigente preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua rilevanza, avuto riguardo all'interesse dell'ente.
7. Costituiscono cause di risoluzione del contratto:
 - il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
 - la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di competenza tecnica o professionale rispetto alle caratteristiche del contratto;
 - il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
8. La liquidazione del corrispettivo deve contenere gli estremi del contratto, in quanto il contratto è titolo necessario per il pagamento.

art. 21

Integrazione del contratto – Consegna d’urgenza

1. Sono ammesse modifiche contrattuali ad integrazione del contratto, che non ne alterino la sostanza, se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l’integrazione di contratto e per l’affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvede alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Si richiama anche l’art. 46.
2. Le disposizioni intese a modificare od integrare il contenuto del contratto nella fase di esecuzione sono di spettanza esclusiva del Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto stesso.
3. La consegna d'urgenza dei lavori, effettuata precedentemente alla stipulazione del contratto, nelle more dello stesso, ai sensi dell'art. 11, c. 9, del d.lgs. 163/06, può essere ordinata con atto del Dirigente, purché si tratti di lavori o interventi aggiudicati con provvedimento esecutivo; quanto sopra è applicabile anche ai casi di atti aggiuntivi o di atti di sottomissione conseguenti ad approvazione di perizie di variante e suppletive. La decisione del Dirigente relativa alla consegna anticipata può essere contenuta nel provvedimento a contrattare e necessariamente nella determinazione di aggiudicazione.
4. La disciplina prevista al c. 3 si applica anche alle altre tipologie di prestazioni quando l’urgenza sia tale da non consentire l’attesa del tempo necessario per la stipula.
5. Nei casi di cui ai c. 3 e 4, si dà corso alla liquidazione del corrispettivo con l’avvenuta stipula, per effetto dell’art. 20, c. 8.

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

art. 22

Ricerca del contraente – Adempimenti antimafia

1. Le modalità utilizzabili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti.
2. In caso di ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta per prezzi unitari, il rup dell’opera può escludere il computo metrico estimativo del progetto dal novero degli elaborati posti in libera visione dei concorrenti.
3. Il presente regolamento ha funzione di carattere generale, per cui i singoli rapporti contrattuali saranno completati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari o schemi di patti e condizioni, predisposti per lo specifico intervento.
4. Il Comune individua un’apposita sezione dell’Albo Pretorio e del sito web riservata alla pubblicazione dei bandi di gara, al fine di consentirne una più facile individuazione.
5. I requisiti di ammissibilità hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando, o nell’avviso o nell’invito; sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge ovvero, per tipologie di conferimento prive di una disciplina specifica al riguardo, in base ai principi di specializzazione e proporzionalità.
6. Le procedure di ricerca del contraente vengono svolte seguendo i principi della semplificazione amministrativa per cui, salvo casi peculiari indicati nelle norme di gara, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario sono auto dichiarati nelle forme di cui al d.p.r. 28.12.2000 n. 445, con facoltà di verifica successiva nei confronti dell’impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti.
7. Ai sensi dell’art.1 c. 2 del d.p.r. 252/1998, per i contratti il cui valore è pari o superiore a complessivi netti 154.937,07 euro, il Comune dispone l’acquisizione della “documentazione antimafia”, che deve essere ottenuta preliminarmente alla stipulazione del contratto e

comunque ogni qualvolta vi siano variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'impresa, (tra cui: modifica ragione sociale, variazione legali rappresentanti). In tale ipotesi il legale rappresentante dell'impresa è tenuto a dare comunicazione al dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale provvede all'aggiornamento della documentazione da inserire nella pratica.

8. Ai sensi dell'art.1, c. 7, del d.l. n. 629/1982, convertito in l. n. 726/1982, alle imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatrici o partecipanti a gare ufficiali o informali per lavori, servizi o forniture il cui importo sia superiore a lordi 51.645,69 euro, deve essere richiesta la compilazione del modello GAP; tale adempimento deve essere richiesto anche nei confronti dei subappaltatori, quando l'importo del contratto sia maggiore del suddetto limite di importo. Detto modello deve essere compilato per la parte di competenza dell'ente dall'unità organizzativa che ha condotto la procedura di affidamento ed essere inoltrato alla Prefettura entro quindici giorni¹³ dal perfezionamento del contratto o dall'autorizzazione al subappalto. La numerazione di detto modello è unica e, per i contratti non iscritti nel Repertorio Generale perché perfezionati autonomamente, il numero viene attribuito dal servizio contratti su richiesta del Dirigente responsabile dell'esecuzione.
9. Se nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano variazioni ai dati trasmessi tramite il modello GAP, quali: importo, durata contrattuale o variazioni che riguardino l'appaltatore, il dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto deve richiedere all'impresa la compilazione di un nuovo modello GAP e, una volta compilata la parte di spettanza dell'ente, provvedere alla sua trasmissione in Prefettura mantenendo la numerazione attribuita come indicato al c. 8.

art. 23

Esclusione dalla contrattazione

1. E' facoltà del Comune escludere con provvedimento motivato dalla partecipazione alle procedure di assegnazione chi, nell'eseguire prestazioni o servizi a suo favore o di enti pubblici, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede¹⁴, debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dal Comune, per cause a lui imputabili e non giustificabili.

CAPO II

PROCEDURA APERTA E PROCEDURA RISTRETTA

art. 24

Sistemi di scelta

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano gare ufficiali o formali la procedura aperta e la procedura ristretta, distinte dalla procedura negoziata, in cui rientrano anche le gare informali di cui al titolo VI, capo I.
2. La procedura aperta (pubblico incanto o asta pubblica) e la procedura ristretta (licitazione privata) si svolgono con i sistemi previsti dalla normativa vigente; se gli importi degli appalti di opere o lavori pubblici e di quelli relativi ai contratti di forniture e servizi superino i limiti rispettivamente stabiliti in sede comunitaria, devono essere utilizzate le procedure previste dalle norme per gli affidamenti sopra soglia UE.
3. Nella procedura aperta o asta pubblica la disciplina della gara è contenuta nel bando e nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando o nell'avviso pubblico e nella lettera-invito.
4. L'esito delle gare ufficiali è comunicato all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria con modalità che garantiscano la prova della ricezione, alle altre ditte con comunicazione scritta

inoltrata per posta, o per fax o per posta telematica al recapito fornito dal concorrente in sede di gara. Nei casi previsti dalla legge si procede alla pubblicazione dell'esito; per le gare di rilievo comunitario si trasmette l'avviso relativo agli appalti aggiudicati alla Gazzetta Ufficiale CE e, per le gare il cui bando è pubblicato nel sito telematico del Comune, si provvede ad inserire l'esito della gara nel medesimo sito, conservandolo in visione di norma per almeno trenta giorni.

art. 25

Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la commissione di gara è tenuta a richiedere ai partecipanti presenti, ai sensi dell'art. 77 del r.d. 23.5.1924 n. 827, di migliorare l'offerta, con il metodo delle offerte segrete in busta chiusa, o con il metodo dell'estinzione della candela vergine.
2. Se nessuno dei concorrenti che ha espresso l'offerta uguale è presente o i presenti non intendano migliorare l'offerta, la commissione procede mediante sorteggio; la commissione nella prima ipotesi, ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente.

art. 26

Offerta unica

1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta quando ammesso dalla legge, purchè idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e appalto concorso la commissione può predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'offerta, anche se unica, non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
3. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

art. 27

Offerte anomale e procedimento di contraddittorio

1. Al fine della regolarità delle procedure relative alla scelta del contraente, il sistema del contraddittorio è assunto quale procedura normale per la valutazione delle offerte anormalmente basse. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. La commissione di gara ove ipotizzi una o più offerte anomale rispetto alla prestazione, è tenuta a promuovere la richiesta di giustificazioni in merito agli elementi costitutivi del prezzo offerto, che il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Vigge in merito l'art. 87 e ss. del d.lgs n. 163/06.
2. La commissione di gara, verificate le giustificazioni prodotte, nel caso in cui il riscontro sull'anomalia risulti positivo, sulla base della relazione tecnica sottoscritta dai componenti tecnici della commissione stessa, procede ad annullare l'offerta anomala e ad aggiudicare la gara all'offerta che segue in graduatoria e che non presenti il carattere dell'anomalia.
3. Nel caso di appalti contenuti entro un milione di euro¹⁶, se le offerte ammesse sono almeno nel numero stabilito all'art. 122, c. 9, ed all'art. 124, c. 8 del d.lgs n. 163/2006, salvo diversa previsione contenuta nel bando di gara, l'aggiudicazione è effettuata mediante il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale, a meno che il bando non preveda diversamente; se le offerte ammesse sono in numero inferiore, la commissione, se ritiene di essere in presenza di anomalia, è tenuta ad attivare il procedimento di cui al c. 1. In caso di procedura negoziata, il sistema assunto per rimuovere dalla gara ufficiosa o dal confronto concorrenziale l'offerta anomala è quello indicato al c. 1.

4. Se il criterio di aggiudicazione è quello per prezzi unitari e risultano ammesse alla gara almeno cinque offerte, qualora a seguito della procedura di esclusione automatica delle offerte, l'offerta prima in graduatoria presenti, a seguito di controllo, prezzi squilibrati o inattendibili, la commissione può attivare, su proposta motivata del rup o del Dirigente proponente, la procedura di valutazione in contraddittorio del contenuto economico dell'offerta, conformemente a quanto previsto nel presente articolo; nell'ipotesi in cui la verifica, condotta analiticamente, produca giustificazioni dell'impresa considerate inadeguate e tali da comportare un giudizio finale di inattendibilità complessiva, la commissione annulla l'offerta ed aggiudica al concorrente secondo in graduatoria, purché la relativa offerta risulti congrua.
5. Nella verifica delle giustificazioni non si tiene conto di quelle concernenti elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali; dovranno essere inoltre indicati valori accettabili per spese generali, utile d'impresa e costi per la sicurezza.
6. La valutazione dell'offerta anomala, quando risulti necessario in base agli elementi specifici di cui all'art. 86, c. 3, del d.lgs 163/06, è effettuata anche in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

art. 28

Commissione di gara - Verbale

1. Le Commissioni di gara per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private per l'aggiudicazione di appalti e concessioni aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, l'esecuzione di opere o lavori pubblici, come definiti dal codice dei contratti pubblici, sono composte:
 - a) dal Dirigente del Settore competente, con funzioni di Presidente;
 - b) dal Dirigente del Settore Servizi Istituzionali
 - c) dal Responsabile del procedimento o, nel caso di assunzione diretta da parte del Dirigente del Settore competente della responsabilità del procedimento, da altro dipendente assegnato al Settore, di categoria non inferiore alla C) designato dallo stesso con atto scritto, componente con funzione anche di verbalizzante
2. L'esercizio delle funzioni di componente della Commissione di gara è obbligatorio. Le Commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri.
3. Nel caso di assenza dal servizio, di impedimento o di vacanza dei posti dei componenti della Commissione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, gli stessi sono sostituiti dai funzionari che legittimamente li sostituiscono o ne fanno le veci. La sostituzione del componente di cui alla lettera c) del comma 1, assente o impedito o nel caso di vacanza del relativo posto, è disposta dal Presidente della Commissione, con atto scritto discrezionale di designazione di altro dipendente assegnato al Settore di categoria analoga.
4. Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente all'ufficio contratti il provvedimento di aggiudicazione, il verbale di gara e tutti gli atti inerenti per le ulteriori procedure di competenza.
5. Per le aste pubbliche immobiliari si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale in materia di alienazioni.
6. Si applicano ai commissari le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., come richiamato dall'art. 84 c. 7 del d.lgs 163/2006. In particolare, non possono far parte della commissione di gara o della commissione giudicatrice coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - avere un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
 - avere intrattenuto, nel triennio precedente alla data di scadenza del bando, rapporti professionali con uno o più soggetti partecipanti;

- essere in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.
7. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative, sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del presidente della commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze o necessità di chiarimenti e approfondimenti, la gara può essere per il tempo strettamente necessario.
 8. I componenti della commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara; in mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazione, che la commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.
 9. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della commissione, con firma distinta dal componente con funzioni di segretario verbalizzante. Esso fa fede della veridicità delle operazioni di gara descritte e delle decisioni assunte.
 10. Ogni procedimento di affidamento, anche informale, eccetto il sondaggio di mercato di cui all'art. 53, c. 2, lett. d), richiede la redazione del verbale di gara sinteticamente descrittivo dello svolgimento dei lavori della commissione. Il verbale di gara contiene almeno i seguenti elementi:
 - i nominativi dei soggetti interpellati e degli offerenti;
 - le offerte da essi presentate; le cause di eventuali esclusioni;
 - i motivi che hanno determinato la scelta dell'aggiudicatario.In allegato al verbale devono essere annesse le offerte o i preventivi ricevuti; il verbale si conclude con la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria espressa dalla commissione.
 11. La commissione del presente articolo agisce come commissione di ammissibilità dei concorrenti alla gara e, dopo aver conosciuto il prezzo offerto, definito eventuali ipotesi di anomalia e stilato la graduatoria, agisce come commissione giudicatrice, con individuazione dell'aggiudicatario provvisorio, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del d.lgs 163/06.

art. 29

Ammissibilità offerta non in aumento – Eventuale aggiudicazione con spesa in aumento

1. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
2. Nel caso previsto al c. 1, se l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria supera quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto può avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa.

CAPO III

CONCORSO ED OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

art. 30

Elementi di valutazione preordinati e commissione giudicatrice

1. Quando si adotta il metodo del concorso o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il provvedimento a contrattare, conformemente al prodromico atto di indirizzo (delibera, P.E.G), deve indicare tutti gli elementi di valutazione da applicare, la relativa incidenza in ordine decrescente d'importanza attribuita, nonché gli eventuali sub-elementi e sub-pesi ed i relativi criteri motivazionali di valutazione ai quali la commissione di gara è tenuta ad attenersi. Tutti gli elementi di valutazione e le relative specifiche tecniche sono riportati nel bando, nelle norme di gara o nella lettera-invito.

2. Il bando di gara o la lettera-invito possono prevedere una soglia minima di punteggio che deve essere raggiunta dal progetto o da tutti gli elementi tecnico/qualitativi; il mancato raggiungimento di detta soglia determina l'inadeguatezza dell'offerta e l'esclusione del concorrente dalla gara, senza che la commissione dia corso all'apertura della busta relativa all'elemento prezzo.
3. Le modalità di presentazione dell'offerta devono prescrivere che l'offerta economica sia contenuta in busta separata e sigillata rispetto alle altre parti di offerta riferite agli aspetti qualitativi.
4. L'ammissibilità, l'esame e la valutazione delle offerte sono effettuati da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di membri, di norma tre o cinque, esperti nella materia della gara.
5. Il presidente della commissione giudicatrice prevista al c. 4 è, di norma, il dirigente proponente, di cui all'art. 2 c. 1 e 2.
6. Gli esperti "tecnici" in seno alla commissione giudicatrice, scelti tra qualificati esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, sono nominati dal Dirigente con propria determina, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla gara. Per la nomina dei commissari, diversi dal presidente, che compongono la commissione giudicatrice, vigono le prescrizioni di cui all'art. 84 del d.lgs 163/06. Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Responsabile del procedimento o, se tale responsabilità è stata assunta dal Dirigente del settore competente, da altro dipendente del settore con categoria non inferiore alla "C", indicato nel provvedimento di nomina.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo e non incompatibile si rinvia al precedente art. 28.

art. 31

Lavori della commissione – accesso agli atti

1. La gara con il criterio dell'offerta più vantaggiosa si svolge con le seguenti fasi:
 - a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica;
 - b) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi e determinazione della somma parziale, effettuati dalla commissione giudicatrice in sedute riservate e verbalizzate;
 - c) lettura dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi, apertura delle buste contenenti le offerte-prezzo conservate dal Dirigente della procedura di gara, cognizione del prezzo offerto, eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta, formazione della graduatoria di gara, in seduta aperta ai concorrenti o con altro sistema di preliminare fissazione delle risultanze di punteggio parziali, relative agli elementi qualitativi;
 - d) aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione del dirigente competente, ai sensi dell'art. 15.
2. La fase di cui al c. 1 lett. a) è di competenza della commissione di gara costituita ai sensi dell'art. 30, c. 4; la commissione procede (nel giorno, ora e luogo indicati nel bando o lettera-invito) in seduta pubblica alle seguenti operazioni:
 - accertamento del rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la presentazione delle offerte, provvedendo all'esclusione di quelle la cui irregolarità risulti insanabile;
 - rilevazione e verbalizzazione delle offerte ammesse, provvedendo, se del caso, all'indicazione ed elencazione, per ciascuna di queste, della documentazione e siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l'offerta, per garantirne l'autenticità e l'impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni;
 - inserimento nel verbale delle dichiarazioni, eccezioni o quant'altro dichiarato dai concorrenti o dal pubblico che abbia attinenza con le operazioni di gara o possa alterarne il risultato o la regolarità;

- sottoscrizioni del verbale ed inoltro dello stesso, unitamente alle offerte ammesse, alla commissione giudicatrice.

La stessa commissione effettua inoltre le operazioni finali di apertura delle offerte-prezzo e formazione della graduatoria, secondo quanto stabilito all'art. 28.

3. Nella fase di cui al c.1 lett. b), la commissione giudicatrice, dopo avere definito prima dell'apertura degli elaborati le modalità operative di valutazione, prende atto dell'integrità delle offerte da esaminare risultanti dal verbale di ammissione alla gara, dà corso all'apertura con verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara, quindi procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse, la quale discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati dal disciplinare di gara, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel provvedimento a contrattare e nel bando. Costituisce contenuto allegato essenziale dei verbali della commissione:

- il grado di valore dei singoli elaborati;
- la traduzione numerica della valutazione effettuata per ciascuno di essi;
- la tavola comparativa dei punteggi conseguiti.

La verbalizzazione delle operazioni rende palese l'iter logico seguito dalla commissione di valutazione delle offerte e costituisce supporto motivazionale delle scelte operate con l'attribuzione dei punteggi.

4. La Commissione giudicatrice opera quale collegio perfetto quando definisce elementi di specificazione o definisce modalità applicative per l'uso dei criteri di valutazione, quando compara le offerte, quando opera le scelte decisive e quando formula le valutazioni ed assegna i punteggi; le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali, possono essere affidate ad uno o ad alcuni membri, costituenti una sottocommissione, con obbligo di darne atto nei verbali.
5. L'attribuzione dei punteggi, per gli elementi per i quali non opera un automatismo, avviene a seguito di convergenza unanime dei componenti su un determinato valore mentre, in caso di valutazioni diversificate, il punteggio assegnato è la media aritmetica dei punteggi decisi da ciascun componente, il cui computo viene indicato nel verbale.
6. Nell'espletamento dei suoi compiti la commissione giudicatrice si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni ad essa con funzione di collaborazione tecnica che, in ogni caso, non possono partecipare alle definitive determinazioni.
7. Il Dirigente della procedura di gara, direttamente oppure a mezzo di funzionario formalmente delegato, presenza alle sedute della commissione giudicatrice fino all'esito finale, in particolare in quelle in cui vengono assunte decisioni, fornendo indicazioni per l'andamento dei lavori ed il loro regolare svolgimento; nel caso di divergenza sull'applicazione della procedura o di riscontro di fattori pregiudizievoli al suo regolare svolgimento, fa inserire la propria dichiarazione a verbale. Provvede alla controfirma della tavola in cui sono riportati i punteggi attribuiti agli elementi di carattere qualitativo, sottoscritta dai componenti della commissione giudicatrice, ed alla controfirma dei verbali della commissione giudicatrice.
8. Nel rispetto della "*par condicio*" dei concorrenti ed acquisito l'assenso del Dirigente della procedura di gara, la commissione giudicatrice ha la facoltà:
 - a) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati;
 - b) di tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dal Comune nel bando di gara, costituiscono ad avviso della commissione, un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;
 - c) di proporre l'aggiudicazione subordinata a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria, una volta che il progetto sia stato individuato come il migliore anche in assenza di varianti.
9. Se il dirigente a cui compete l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, conclusivo della procedura, ritiene di non procedere all'aggiudicazione o di discostarsi dalle proposte

prospettate dalla commissione ai sensi del c. 8, ritenendo preferibili soluzioni diverse, richiede alla Giunta comunale apposito atto di indirizzo e, con atto motivato, assume le determinazioni conclusive.

10. Ad integrazione di quanto stabilito dal regolamento “disciplina del diritto di accesso e del procedimento amministrativo”, si dispone quanto segue:

- a) le richieste di accesso agli atti di gara possono essere accolte a conclusione del procedimento di gara e subordinatamente alla presentazione di dichiarazione in cui il richiedente attesti, sotto la propria personale responsabilità, l'utilizzo dei dati richiesti per finalità strettamente connesse con la partecipazione alla gara in questione, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs n.196/2003 in materia di tutela dei dati personali, e nell'osservanza del divieto di concorrenza sleale;
- b) se l'accesso concerne l'ottenimento di copie di documenti relativi a progetti, curriculum, struttura organizzativa dell'impresa aggiudicataria, l'accesso può essere limitato alla mera forma della visione degli atti;
- c) prima dell'accoglimento della richiesta di accesso per la visione o la riproduzione dei documenti, il Comune, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 184/2006 ne dà comunicazione al soggetto controinteressato, via fax o via e-mail, con indicazione del soggetto richiedente.

art. 32

Concorso di idee

1. E' in facoltà dell'ente, per la redazione di progetti preliminari di opere pubbliche o di progetti di massima di soluzioni di carattere urbanistico, bandire un concorso pubblico secondo le disposizioni contenute nell'art. 104 (parte IV). 2. Anche in altri casi, per progetti o iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale, il Comune può avvalersi del concorso di idee; il bando di concorso, al quale va data adeguata pubblicità, deve indicare:
 - a) se al vincitore compete un premio, e quale, ovvero un rimborso-spesa;
 - b) se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo;
 - c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
2. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 30 e 31.

CAPO IV

PROCEDURA NEGOZIATA (trattativa privata)

art. 33

Procedura negoziata mediante gara informale

1. La procedura negoziata consiste nella conclusione del contratto con il soggetto ritenuto idoneo, di norma previo esperimento di gara informale previo avviso pubblico o con invito a partecipare diramato a:
 - almeno cinque ditte nel caso di:
 - gara per lavori pubblici, fatta eccezione per gli interventi di somma urgenza e per particolari ipotesi disciplinate dalla legislazione vigente in materia;
 - gara per servizi e forniture la cui categoria sia ricompresa nell'apposito Albo ditte di fiducia istituito presso il Comune, con presenza di ditte iscritte almeno pari al suddetto numero;
 - almeno 3 (tre), negli altri casi, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero, come indicato dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs. 163/06: in quest'ipotesi l'atto di scelta deve precisare detta circostanza.
2. La gara informale o gara ufficiosa si svolge con le seguenti modalità:

- a) per gli affidamenti in economia, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale”;
- b) per gli incarichi, a seconda dei casi, mediante “selezione pubblica”, oppure mediante procedura negoziata ad invito;
- c) se la natura dell'affidamento non rende possibile stabilire con sufficiente precisione le specifiche prestazionali, si può ricorrere al “sondaggio esplorativo”.
Per lo svolgimento delle varie modalità procedurali si rinvia all'art. 54 e ss.
- 3. La gara informale si svolge mediante una sequenza procedimentalizzata che garantisce i principi di concorrenza e “par condicio”, ma è più snella, celere e meno gravosa delle gare ufficiali, conformemente al principio di proporzionalità. Non si procede, prima dell'apertura delle offerte, alla verifica a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, di cui all'art. 48, c. 1, del d.lgs n. 163/06.
- 4. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere adeguatamente motivato anche con riferimento all'importo; il motivo del ricorso a tale procedura, sia preceduta da gara informale che diretta, ed il relativo richiamo alla norma che lo consente, devono essere espressi e risultare nella determina a contrattare di cui all'art. 3.
- 5. E' fatto salvo quanto stabilito dal vigente regolamento di organizzazione in materia e disciplina degli incarichi esterni.

art. 34

Casi di ricorso alla procedura negoziata

- 1. Il ricorso alla procedura negoziata, in una delle forme previste all'art. 53, c. 2, oltre ai casi in cui è ammessa quella diretta di cui all'art. 35, è consentito ai sensi dell'art. 41 r.d. 827/1924, nei seguenti casi:
 - a) l'incanto, o la licitazione, è andato deserto e le condizioni iniziali non vengono sostanzialmente modificate, o quando si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto;
 - b) nell'acquisto, permuta, locazione e concessione attiva e passiva di immobili;
 - c) si tratti in generale di locazioni attive e passive o concessioni di immobili attive; ragioni di opportunità e di convenienza possono richiedere l'esperimento della gara ufficiosa per le locazioni attive o del sondaggio di mercato per le locazioni passive;
 - d) vi sia l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture di beni e servizi e dell'acquisizione della prestazione, dovuta a circostanze che non permettano l'indugio di esperire la pubblica gara, non ascrivibili ad inerzia dell'Amministrazione;
 - e) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme delle gare ufficiali.
- 2. Per i lavori, servizi e forniture la procedura negoziata è ammessa nei casi di cui agli artt. 56, 57, 140 e 204 del d.lgs n.163/06; per lavori in genere, preceduta da gara ufficiosa, è ammessa entro il limite complessivo non superiore a 500.000 euro, di cui all'art. 122 c. 7-bis di detta norma come modificata con legge 22.12.2008 n. 20⁸, ed anche per lavori relativi a beni culturali entro il limite complessivo non superiore a 500.000 euro, di cui all'art. 204, c. 1, della medesima norma. Per i tempi minimi da consentire, si rinvia all'art. 53 c. 7. Nel caso di rinnovazione del procedimento a seguito di diserzione d'asta, è ammissibile procedere anche scorporando le lavorazioni specialistiche o parti d'opera per le quali possa ravvisarsi la convenienza per un'esecuzione frazionata.
- 3. Costituisce speciale ed eccezionale circostanza, di cui all'art. 41, punto 6), del r.d. 23.5.1924 n. 827, anche la valutazione in ordine all'equa proporzione tra il valore del contratto ed il costo e l'onerosità complessiva della procedura di gara, in funzione del conseguimento della massima

⁸ Legge di conversione del d.l. 23.10.2008 n. 162, introdotto dal legislatore per fronteggiare la crisi nel settore pubblico e semplificare le procedure d'appalto per i lavori pubblici sotto soglia;

economicità di gestione. Pertanto, in conformità ai principi di proporzionalità, snellezza operativa, efficienza ed economicità, rinvenibili anche all'art. 2, c. 1, del d.lgs n. 163/06, per importi modesti si opera preferibilmente con procedura negoziata preceduta da gara informale nel limite dei seguenti valori:

- a) per servizi e forniture: importo base di gara 100.000 euro
 - b) per alienazione di beni: valore di stima dell'immobile 250.000 euro
4. Le esecuzioni in economia sono disciplinate dalla specifica regolamentazione comunale e costituiscono una modalità di svolgimento di lavori, servizi e forniture diversa dall'appalto.

art. 35

Procedura negoziata (trattativa privata) diretta

1. All'esecuzione di lavori e all'assegnazione di servizi, forniture e altre prestazioni, ad acquisizioni e alienazioni, e fatto espressamente salvo quanto più specificatamente stabilito dal vigente regolamento comunale in materia di alienazioni, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il soggetto interessato, senza preliminarmente esperimento di gara informale e previa attestazione di congruità del prezzo espressa dal dirigente competente, solo quando:
- a) si tratti di spese di insorgenza immediata;
 - b) si tratti di spese minute e comunque, per servizi e forniture in economia, rientranti nel limite di cui all'art. 125, c. 11, del d.lgs n. 163/06;
 - c) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica locale, adottati dal sindaco ai sensi dell'art 50, c. 5, del d.lgs n. 267/00 oppure si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubblica calamità;
 - d) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzione di attività che un solo soggetto è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura dei servizi, dei beni o delle attività non permetta il ricorso ad una pubblica gara o, comunque, quando ricorrano i casi previsti dall'art. 41, punti 2 e 3 del r.d. 827/24; qualora, per motivi di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, o per motivi di convenienza assolutamente dimostrata e palese, il contratto possa essere affidato unicamente a un particolare soggetto;
 - e) si debba procedere nei seguenti casi:
 - vendita di frustoli di terreno di proprietà comunale a favore di frontisti;
 - alienazione a soggetti che vantano un diritto di prelazione dovuto per legge, esercitato in conseguenza del procedimento di evidenza pubblica;
 - alienazione, acquisizione, concessione, locazione o consegna di immobili ad un ente pubblico o ad aziende aventi finalità pubbliche o ad una società di scopo partecipata dal Comune e promossa per le finalità pubbliche individuate nell'atto costitutivo;
 - vendita o concessione ad enti ecclesiastici di terreni destinati a servizi religiosi;
 - alienazione o concessione di immobili destinati alle forze dell'ordine e di sicurezza, ai soggetti individuati dalle stesse mediante loro procedimento;
 - attuazione di accordi di programma;
 - atti di transazione giudiziaria o similari;
 - f) nel caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per cui sia impossibile o assolutamente non conveniente esperire procedure concorsuali, anche informali.
2. Inoltre si può ricorrere all'assegnazione a trattativa privata diretta quando ricorrano i casi di cui all'art. 57 del d.lgs n. 163/06; in particolare quando:
- a) si debba ricorrere a prestazioni complementari non considerate nel contratto originario e rese necessarie da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero,

- benché separabili, siano indispensabili per il suo perfezionamento, il loro valore non superi il 50% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dell'affidamento principale;
- b) si debbano assegnare nuove prestazioni, consistenti nella ripetizione di quelle originarie già affidate allo stesso prestatore mediante un precedente contratto, purché tali prestazioni siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo contratto avvalendosi di una delle procedure di gara ufficiali; in questo caso il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei tre anni successivi alla conclusione del contratto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo affidamento ed il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'affidamento;
 - c) si tratti di forniture, lavori e servizi affidabili direttamente ai sensi dell'art. 57, c. 3 lett. b) del d.lgs n. 163/06;
 - d) vi sia necessità di affidare allo stesso contraente, ai sensi dell'art. 41 r.d. 827/924 punto 3) o dell'art. 57 c. 3 lett. b) del d.lgs n. 163/06, prestazioni per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri soggetti od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale o prestazioni di tecnica e caratteristiche differenti, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche o qualitative, sempre che il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente; rientra in detta fattispecie l'affidamento delle prestazioni manutentive o di adeguamento di programmi informatici di cui il fornitore abbia la proprietà dei sorgenti;
 - e) nei casi di procedura negoziata diretta, che siano previsti dalle norme vigenti nella materia della prestazione da affidare.
3. In ogni caso di affidamento a trattativa privata diretta deve essere accertata l'idoneità del soggetto prescelto e valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato, con dichiarazione espressa nel provvedimento di conferimento.

art. 36

Composizione commissione di gara informale

1. La scelta del contraente con il metodo di cui all'art. 33 è effettuata previa gara informale tenuta da una commissione insediata dal dirigente proponente, Dirigente dell'esecuzione del contratto, così composta:
 - a) dirigente proponente o altro dirigente o funzionario che legittimamente lo sostituisce a termini del vigente regolamento comunale di organizzazione – presidente;
 - b) dipendente individuato dal presidente di commissione nell'ambito del servizio o area di appartenenza, preferibilmente con competenze nella materia – componente;
 - c) altro dipendente individuato dal presidente di commissione nell'ambito del servizio o area di appartenenza, preferibilmente con competenza amministrativa – componente, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 28, c. 3, 5 e 6. Il verbale di gara contiene almeno i seguenti elementi:
 - i nominativi dei soggetti interpellati e degli offerenti;
 - le offerte da essi presentate; le cause di eventuali esclusioni;
 - l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio.
3. In casi di gara ufficiosa di particolare complessità, il presidente della commissione può richiedere la presenza ai lavori della commissione di personale di altra P.A. in possesso di competenze specifiche.
4. Se la gara ufficiosa si svolge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si dispone quanto segue:

- a) la commissione effettua sia le operazioni di ammissibilità che di valutazione ed è insediata dal Dirigente della procedura con esperti interni in materia, nel rispetto di quanto prescritto;
- b) per casi relativamente complessi detto dirigente può ricorrere anche ad esperto esterno; può altresì prevedere un numero maggiore di tre componenti;
- c) la lettera-invito o l'avviso possono prevedere che l'apertura dell'offerta-prezzo sia preceduta da certificazione delle risultanze parziali e dell'integrità delle buste contenenti l'offerta da parte del segretario generale o di altro dirigente con competenze amministrative estraneo alla commissione di gara.

art. 37

Approvazione conclusiva

1. L'avvio del procedimento della gara informale o della trattativa può prescindere dalla preventiva approvazione dei lavori o delle forniture o prestazioni oggetto del contratto; quando si prescinda dall'approvazione del provvedimento preliminare alla contrattazione, l'avviso o l'invito alla gara contengono la precisazione che l'esito della gara non vincola il Comune fino all'approvazione dell'affidamento di cui trattasi.
2. Il verbale di gara di cui all'art. 36 c. 2, in cui viene individuato l'aggiudicatario, non è definitivo fino a quando non sia stata approvata la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, fatto salvo per gli affidamenti in economia.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

art. 38

Disposizioni generali

1. All'affidamento di servizi e forniture si provvede secondo le disposizioni di legge e con le modalità previste dal presente regolamento. Nelle gare ufficiali l'ammissibilità alla gara e l'esame delle offerte prezzo sono effettuate dalla commissione di gara di cui all'art. 28; quando si adotta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la fase di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi è effettuata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 30, c. 5; per le gare informali l'esame delle offerte è svolto dalla commissione indicata all'art. 36.
2. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale, salvo che la garanzia già in essere tuteli adeguatamente il Comune.
3. Il Dirigente proponente il contratto relativo all'acquisizione di beni e servizi, prima dell'avvio del procedimento di gara, è tenuto a verificare nei siti delle centrali pubbliche di committenza nazionale (CONSIP) e regionale la disponibilità di convenzione-quadro di medesimo oggetto. In caso negativo il rup attesta l'esito della ricerca nel provvedimento a contrattare inerente autonoma procedura di acquisto; in caso affermativo, ove la convenzione-quadro contenga oggetto e condizioni che soddisfano il fabbisogno, effettua l'adesione alla centrale di committenza, mentre se la convenzione-quadro prevede caratteristiche e/o condizioni che non corrispondono alle esigenze di questo Comune, il Dirigente responsabile del procedimento attesta tale non corrispondenza nel provvedimento a contrattare relativo all'autonoma contrattazione, salvo il caso in cui per l'affidamento autonomo assuma i parametri ed i prezzi della centrale di committenza.
L'unità preposta al controllo interno ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs n. 30.7.1999 n. 286, verifica l'osservanza delle disposizioni in materia di acquisti mediante le centrali pubbliche di

committenza, secondo quanto disposto dall'art. 26, c. 4, della legge 23/12/1999 n. 488 (legge finanziaria 2000).

art. 39

Criteri per l'assegnazione in gestione di servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad attribuire a un specifico servizio la qualifica di servizio pubblico locale; con tale atto si definiscono gli obblighi di pubblico servizio che il soggetto gestore deve garantire e rispettare.
2. L'affidamento della concessione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, di norma fondato sul principio di tutela della concorrenza, avviene in base alle disposizioni contenute nella normativa statale e comunitaria.
3. La gestione dei servizi pubblici locali non a rilevanza economica è determinata in relazione alla normativa specifica di settore ed alla legislazione regionale.
4. La scelta della modalità gestionale del servizio pubblico deve essere accompagnata da un'analisi sull'efficacia ed economicità delle alternative gestionali.
5. Il rapporto tra il Comune ed il soggetto concessionario del servizio pubblico locale è regolato dal contratto di servizio secondo quanto previsto dall'art. 8; la Carta dei servizi specifica ed aggiorna, con cadenza periodica definita nel contratto di servizio, gli obiettivi di prestazione.

art. 40

Pianificazione degli affidamenti esterni – Disposizioni per i servizi alla persona

1. I dirigenti entro il 30/09 di ogni anno effettuano la ricognizione dei contratti per i quali deve essere attivata una procedura di affidamento nel biennio successivo e programmano, in tempo utile, l'attività propedeutica al rinnovo.
2. Quando si provvede a modificare la forma di gestione di un servizio, il relativo provvedimento deve contenere la dimostrazione delle ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale, anche in comparazione con le altre forme possibili, che motivano la scelta.
3. Per l'assegnazione dei servizi viene data preferenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un'adeguata valutazione della qualità del servizio offerto, anche in relazione alle caratteristiche ed esigenze degli utenti.
4. Nelle gare per i servizi, oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa, possono essere fissati ulteriori requisiti con riferimento, tra l'altro, alla disponibilità di personale con specifici titoli e/o qualifiche, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, a particolari strutture organizzative dell'impresa ed alla capacità progettuale ed innovativa.
5. Per i contratti di durata, la cauzione, se prodotta in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa fidejussoria, deve avere scadenza eccedente quella prevista per il contratto, nella misura da due a sei mesi, che è indicata nelle clausole che disciplinano il rapporto contrattuale.
6. Per l'affidamento di servizi alla persona la Giunta Comunale definisce, di volta in volta, quando il prezzo costituisce elemento non prevalente rispetto alle componenti qualitative dell'offerta.

art. 41

Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. Forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria⁹ possono essere affidati, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381

⁹ Per appalti di beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, può essere previsto nel bando l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero e inserimento lavorativo. Si è fatto riferimento anche al D.P.C.M. 30/3/2001 "Atto di indirizzo e di coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 legge 8/11/2000 n. 328"

(disciplina delle cooperative sociali), c.m., a cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo a persone svantaggiate, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici; altresì possono essere attivati appalti riservati, anche di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs n. 163/06.

2. Per l'affidamento alle suddette cooperative sociali di tipo b), in caso di presenza nel territorio di più soggetti per la medesima attività iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale - attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 381), la scelta del contraente è preceduta dalla promozione di un confronto; in caso di corrispondenza tra la peculiarità dell'attività prevalente della cooperativa e l'oggetto dell'affidamento, si procede mediante assegnazione diretta, avendo riscontrato unicità del fornitore nel territorio comprensoriale. L'assegnazione tiene in particolare conto la qualità del piano socio-occupazionale e dei progetti individualizzati di inserimento degli operatori.
3. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte negli appositi registri regionali o provinciali o nell'elenco comunale delle libere forme associative, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
4. Possono essere stipulate convenzioni:
 - a) con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 7 della legge 266/1991 e con i criteri fissati dalla normativa regionale;
 - b) con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 30 della legge 7.12.2000 n. 383 e con i criteri fissati dalla normativa regionale;
 - c) con le associazioni animaliste, ai sensi della legge regionale.
 - d) con le associazioni individuate in base al regolamento comunale per la valorizzazione delle forme associative.
5. Quando vi sia pluralità di soggetti potenzialmente interessati, il Comune dà notizia mediante comunicato pubblico o comunicazione alle associazioni interessate²⁵ del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni. Il Comune può procedere all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione, o possieda un proprio progetto o servizio a cui il Comune ritiene utile aderire.
6. Per affrontare le problematiche sociali può essere attivata l'istruttoria pubblica, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. 328/2000, coinvolgendo per la coprogettazione degli interventi i soggetti espressione del terzo settore e altri soggetti non lucrativi di utilità sociale, di cui alla stessa legge; le disposizioni sullo svolgimento della specifica istruttoria possono prevedere che si pervenga all'aggiudicazione della gestione del progetto a chi avrà presentato la proposta valutata più apprezzabile.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo, possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività oggetto di convenzione.
8. Per le assegnazioni di una sede o di uno spazio per attività associativa ad associazioni senza scopo di lucro, che perseguano un fine apprezzabile per la collettività, si richiama quanto disposto all'art. 201; le disposizioni inerenti i soggetti senza scopo di lucro si ispirano al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 188 della Costituzione.

art. 42

Attribuzioni per forniture e alcuni servizi – Inventario beni mobili

1. Il servizio economico provvede ai servizi, acquisti e forniture generali per il funzionamento degli uffici e servizi comunali (uffici comunali, asilo nido comunali e scuole materne, primarie e secondaria di primo grado) in conformità e con il limite dei budget assegnati con il P.E.G.-

salvo quegli acquisti che richiedono competenze specialistiche o il cui capitolo di spesa è assegnato alla struttura richiedente- nel rispetto delle norme del presente regolamento ovvero, in relazione alla tipologia ed al valore contrattuale, del regolamento comunale per le forniture e servizi in economia.

2. La gestione dell'inventario dei beni mobili è assegnata al servizio economico con le disposizioni stabilite dal regolamento di contabilità.

art. 43

Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili e piani di acquisto

1. Ai fabbisogni continui e ricorrenti, si provvede, di norma, con piani di acquisto coordinati dal servizio competente in base all'ordinamento dell'ente.
2. A tal fine, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'area finanziaria per gli acquisti, dopo aver raccolto le previsioni indicative di fabbisogno, determina i beni ed i servizi che si ritiene di acquisire, alla luce delle strategie e delle esigenze complessive dell'ente. Le richieste di sostituzioni, oltre ad essere considerate in base alla disponibilità finanziaria, sono valutate in base al criterio di funzionalità e, in particolare per quanto riguarda le dotazioni informatiche, tenendo conto del ciclo di vita del bene, che in genere coincide con il periodo necessario al suo ammortamento.
3. A seguito della definizione del PEG annuale e del Piano degli Obiettivi, i centri di costo gestori informano i centri di costo richiedenti delle effettive disponibilità finanziarie e concordano i piani di acquisto definitivi, fatto salvo per le forniture standardizzate.
4. Va inoltre definita la quantificazione del fondo per acquisti e interventi non programmabili.

art. 44

Verifica di regolarità alla consegna

1. La regolarità dell'esecuzione della fornitura è controllata al momento della consegna dal dirigente o funzionario o addetto che l'ha richiesta; nel caso in cui il servizio fruitore sia diverso dal servizio affidante, quest'ultimo può richiedere la presenza di un incaricato del servizio fruitore.
2. La regolarità dell'esecuzione è attestata dai funzionari di cui al c. 1, con annotazione in calce all'ordinativo o alla nota di consegna.
3. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal dirigente dell'esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.

art. 45

Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

1. Il Comune si riserva:
 - a) di eseguire in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, controlli e verifiche presso il luogo di esecuzione, al fine di accertare che le attività contrattualmente pattuite avvengano nel rispetto dei capitolati o delle prescrizioni;
 - b) di eseguire prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati, eventualmente ordinandone per iscritto la loro sostituzione;
 - c) di esaminare, in genere, l'andamento delle prestazioni in relazione ai tempi e ai modi previsti dal contratto.
2. L'incaricato della verifica ed ispezione redige il verbale in cui vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'ente, per i quali l'impresa non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

3. Le verifiche ed ispezioni sono generalmente effettuate alla presenza di un incaricato dell'impresa, che può essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica; diversamente il verificatore chiamerà due testi a riscontrare l'eventuale esito negativo ed a controfirmare il verbale di verifica; le verifiche ed i controlli effettuati da parte dell'ente non esimono l'impresa da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza.
4. L'impresa che durante lo svolgimento dei servizi o l'esecuzione delle forniture dà motivo a ripetuti rilievi per negligenza ed inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali, è soggetta a diffida, senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità, e qualora persista nell'inadempienza è soggetta a risoluzione del contratto.
5. Ove la stessa impresa, nel caso di esecuzione di successive forniture o servizi, incorra in altre diffide per negligenza ed inadempienza, l'ente ha facoltà di procedere alla sospensione e, nei casi più gravi, alla cancellazione dall'Albo ditte di cui all'art. 60 e ss.; in ogni caso l'inadempimento accertato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche senza dar corso alla rescissione o alla risoluzione contrattuale, comporta l'applicazione delle penali e, in presenza di inadempimento grave, dà facoltà all'ente di escludere la ditta dalle successive contrattazioni.

art. 46

Aumenti, diminuzioni e altre variazioni

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ente può chiedere e l'impresa ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera fornitura o servizio fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, ancorché ciò non sia formalmente previsto nel contratto; in ogni caso di variazione in aumento, prima di procedere all'estensione occorre acquisire l'impegno di spesa e l'attestazione della copertura finanziaria.
2. Qualora si sia fatto ricorso al contratto-aperto di cui all'art. 4, c. 3, o quando sia indicato nelle condizioni di gara e di contratto, le variazioni possibili possono anche essere oltre il quinto d'obbligo rispetto all'importo stimato, attenendosi alla variabilità resa nota in occasione della procedura di assegnazione, che comunque non potrà superare il limite indicato al c. 3.
3. Le variazioni che determinino un aumento del valore contrattuale in corso d'esecuzione per effetto di prestazioni aggiuntive, di norma non possono superare il limite del 50%.
4. Ai contraenti possono essere assegnati servizi o forniture ulteriori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 c. 3 lett. b) e c. 5 lett. a) del d.lgs n. 163/2006.
5. Il rapporto tra le parti in corso di esecuzione del contratto deve essere improntato al principio della cooperazione; esse possono concordare integrazioni o variazioni alle condizioni contrattuali che siano migliorative del servizio o della fornitura.

art. 47

Adeguamento prezzi – Rinnovo - Proroga

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione di cui all'art. 115 del d.lgs 163/06, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale può avvalersi anche di elementi forniti dal contraente. La revisione è accordata con provvedimento dirigenziale e non determina cumulo per il calcolo dei limiti di cui all'art. 46.
2. Il contratto, salvo variazioni migliorative per l'ente o variazioni divenute oggettivamente indispensabili, accettate dalla controparte, può essere rinnovato avvalendosi della facoltà prevista¹⁰ nel contratto iniziale, purché l'oggetto contrattuale risulti ancora attuale, il rinnovo

¹⁰ La presente disposizione riguarda l'ipotesi di rinnovazione già prevista nel contratto e, quando il contratto sia stato preceduto dalla gara, nel bando o avviso; rinnovi non previsti potevano essere ammissibili ai sensi dell'art. 44, c. 1,

sia stabilito prima della scadenza, e l'esecutore abbia svolto in modo soddisfacente le prestazioni previste nel contratto originario. Ai sensi di legge, tale disposizione non si applica agli incarichi.

3. In attesa dell'esito della nuova gara o del completamento dell'iter decisionale relativo alla forma di gestione, il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario.
4. Alle variazioni ed estensioni di cui all'art. 46 ed al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo, esclusa l'ipotesi di variazione derivante dalla contabilizzazione a misura. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l'eventuale esonero è disposto dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, con atto motivato.

TITOLO IV

COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE E CONFORMITA'

art. 48

Collaudo per lavori e forniture; regolare esecuzione

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto.
2. Il tecnico collaudatore è nominato dal Dirigente. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con determinazione, salvo quanto previsto dall'art.3, comma 6 lett.k).
3. Per lavori di importo tra euro 200.000¹¹ ed euro 1.000.000, si emette, di norma, il certificato di regolare esecuzione, a meno che non vi sia specifica previsione del collaudo nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, oppure il Responsabile del procedimento dell'opera o l'amministrazione non richiedano di procedere al collaudo, in relazione alla complessità dell'opera o a particolari difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione del dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 6 lett. k). Il collaudo e la regolare esecuzione per i lavori pubblici devono essere emessi nei casi e nel rispetto delle competenze e procedure definite dalle norme speciali in materia.
4. Per le forniture, l'atto di avvio della contrattazione deve indicare se viene richiesto collaudo, da prevedersi nei casi di forniture che presentano un elevato contenuto tecnico; diversamente il collaudo è sostituito da un attestato di regolare esecuzione dell'ordinazione, rilasciato dal Dirigente comunale che ha richiesto la fornitura. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e delle forniture.
5. Dopo l'emissione del certificato di collaudo, il dirigente responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.
6. Per i contratti iscritti nel Repertorio generale, l'avvenuta adozione della delibera di approvazione del certificato di collaudo deve essere comunicata al servizio contratti, competente per la tenuta del Repertorio, che provvede all'archiviazione del relativo fascicolo.

della legge 23/12/1994 n. 724 (Finanziaria 1995), facoltà che il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. V 19/2/2003 n. 921, ha ritenuto implicitamente abrogata per incompatibilità con norma sopravvenuta

¹¹ La normativa, fino a 200.000 euro richiede il solo certificato di r.e., mentre per importo tra euro 200.000 e 1.000.000 facoltizza la regolare esecuzione o il collaudo.

art. 49**Certificato di conformità**

1. Fermi restando i casi in cui si deve procedere al collaudo e all'emissione del certificato di regolare esecuzione, per tutti i contratti passivi il dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto emette il certificato di conformità a conclusione del contratto, pure mediante apposizione di timbro e firma in calce alla fattura, che in copia deve accompagnare la liquidazione della fattura relativa al pagamento del saldo, inoltrata al servizio finanziario competente. Il suddetto certificato contiene il parere del funzionario eventualmente delegato alla vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'adempimento contrattuale.
2. Il certificato è, in ogni caso, emesso non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni. In caso di contratto ad esecuzione prolungata di durata superiore all'anno e di importo annuo superiore a 200.000 euro, il dirigente emette la certificazione di conformità al contratto ad ogni cadenza annuale, contenente, se del caso, il parere del funzionario Dirigente di cui al c. 1.
3. Dopo l'emissione del certificato di conformità, il dirigente responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.
4. Per i contratti iscritti nel Repertorio generale, l'avvenuta emissione del certificato di conformità deve essere comunicata al servizio contratti, che provvede all'archiviazione del relativo fascicolo.
5. A conclusione dell'appalto di opera o lavoro pubblico ²⁹, di importo superiore a 150.000 euro, ed in caso di risoluzione del contratto, indipendentemente dall'importo contrattuale, il rup trasmette al casellario informatico presso l'osservatorio dei lavori pubblici la relazione sul comportamento dell'impresa esecutrice, di cui all'art. 27 c. 4 del d.p.r. n. 34/2000, secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità di vigilanza.
6. Per i servizi e le forniture affidati a ditta iscritta all'Albo ditte, che siano stati eseguiti in modo non soddisfacente, il dirigente responsabile del contratto trasmette la relazione di cui all'art. 63, c. 2, lett. c).

TITOLO V**ALTRI CONTRATTI****art. 50****Accordi di pianificazione e convenzioni urbanistiche**

1. Sono convenzioni urbanistiche i contratti tra il Comune ed il soggetto attuatore di un intervento o piano urbanistico mediante il quale ciascuna parte si obbliga a reciproci impegni in relazione all'uso urbanistico-edilizio di un'area, alla destinazione d'uso o all'utilizzazione di un edificio, alla predisposizione e all'uso di opere urbanizzative, all'istituzione di servitù e a quant'altro previsto dalle leggi urbanistiche vigenti.
2. Le convenzioni urbanistiche attuative dei piani di lottizzazione di iniziativa privata o pubblica sono approvate in base alle vigenti norme di legge e nel rispetto delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici in vigore. Le convenzioni disciplinano gli aspetti indicati nell'art. 28, c. 5, della legge 1150/1942, in conformità allo schema approvato dal Consiglio comunale insieme al progetto di lottizzazione d'iniziativa privata. La deliberazione di Consiglio comunale, o la deliberazione di Giunta nei casi di convenzioni meramente esecutive di prescrizioni urbanistiche, ha anche efficacia di provvedimento a contrattare, e deve contenere le obbligazioni poste a carico del soggetto attuatore, le prescrizioni tecniche particolari per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, le garanzie richieste a tutela della buona e completa esecuzione delle suddette opere, valide fino a formale svincolo del Comune e la quantificazione degli oneri di urbanizzazione o di equivalenti opere sostitutive di urbanizzazione.

3. Il Dirigente del Settore ha la responsabilità di garantire l'attuazione degli impegni, sia a carico del Comune che del privato, che scaturiscono dalle convenzioni urbanistiche attuative, rimuovendo tempestivamente eventuali inadempienze o inerzie anche mediante l'escussione della cauzione entro i prescritti termini decadenziali.
4. Qualora il soggetto attuatore non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione entro il tempo indicato nella convenzione urbanistica, decorrente dalla stipulazione della stessa, il Comune su motivata proposta del Dirigente del Settore competente può prorogare il termine, valutata l'opportunità in relazione al pubblico interesse e qualora non vi sia contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
5. La facoltà di proroga oltre il termine indicato in convenzione è esercitabile dalla Giunta comunale per i successivi ventiquattro mesi; eventuali altre richieste di proroga sono oggetto di deliberazione del Consiglio comunale, quando il provvedimento iniziale sia stato assunto da detto organo. In ogni caso il termine per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, comprese le eventuali proroghe, non potrà superare i dieci anni dalla data di stipula della convenzione urbanistica.
6. Nell'accordo va indicato se il titolare del permesso di costruire versa gli oneri al Comune oppure se realizza opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale degli stessi. Per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, vige il disposto del Codice dei contratti di cui al d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; la gara informale prescritta dalla normativa è svolta dal soggetto titolare del permesso di costruire; se i lavori a scomputo sono di importo superiore alla soglia comunitaria, egli aggiudica l'appalto con procedura aperta o ristretta di rilievo europeo.

art. 51

Contratti di lavoro autonomo

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al titolo III del libro V c. c. devono contenere:
 - a) la descrizione dettagliata della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente, la quale deve risultare dagli atti di programmazione dello stesso;
 - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - c) la penale dovuta per ogni giorno di ritardo ed il termine dopo il quale il Comune ha diritto al recesso automatico e al recupero dei danni a carico del prestatore mancato;
 - d) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
 - e) l'eventuale clausola di utilizzazione piena ed esclusiva, da parte del Comune, di progetti o materiali ed elaborati;
 - f) l'indicazione del soggetto, rappresentante dell'ente, sotto la cui supervisione la prestazione deve essere eseguita, pur con l'autonomia richiamata dall'art. 2222 c.c.;
 - g) la clausola per la risoluzione delle controversie; le cause di risoluzione del contratto;
 - h) il trattamento fiscale del rapporto;
 - i) la clausola che prevede che nell'espletamento dei compiti affidati, l'incaricato, anche per prestazioni di carattere intellettuale, debba tenere conto delle osservazioni e delle richieste formulate dal Comune.

Al conferimento di incarichi si procede secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione in materia e disciplina degli incarichi esterni. .

art. 52

Accordi di collaborazione

1. Il Comune può stipulare accordi di collaborazione o contratti di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs n. 267/2000, a seguito di proposte che assicurino economie di spesa ed un aumento della qualità nei progetti e nei servizi erogati al cittadino.

2. Il contratto di collaborazione o di sponsorizzazione può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante procedura competitiva di cui all'art. 4, c. 2, o altra procedura di evidenza pubblica, a seconda dei casi.
3. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs n. 163/06, ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l'esecuzione di lavori su beni comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs n.42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del D. Lgs. 163/06, salva l'applicazione dei principi del Trattato per la scelta dello sponsor e delle disposizioni sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia, in materia di sponsorizzazioni, al regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/03/2004 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2005.

TITOLO VI

GARE INFORMALI – RACCOLTA DEI CONTRATTI – ALBO DITTE

CAPO I

GARA INFORMALE

art. 53

Classificazione e partecipazione

1. Le gare informali ricomprendono le procedure competitive, diverse dalle gare formali di cui al titolo II - capi II e III, finalizzate a promuovere la comparazione tra più offerte o proposte per aggiudicare la prestazione o per proseguire la trattativa con il soggetto che ha formulato la proposta più vantaggiosa per l'ente.
2. Le gare informali si distinguono in:
 - a) gara ufficiosa: quando la lettera-invito o l'avviso fissano puntualmente lo schema procedimentale che mutua parte degli elementi caratteristici rispettivamente della procedura ristretta o della procedura aperta;
 - b) confronto concorrenziale: procedura concorsuale informale, simile alla gara ufficiosa, utilizzata per gli affidamenti in economia; in tal caso si può prescindere dall'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione poiché al verbale di gara è assegnato valore anche di atto di aggiudicazione;
 - c) procedura esplorativa: procedura, effettuata con avviso pubblico o con interpello a più ditte, atta a verificare l'interesse oppure ad acquisire indicazioni per assumere decisioni o per attivare una procedura concorsuale vera e propria. Nella richiesta va precisata la finalità prefissata e che ciò non costituisce gara ed impegno per l'ente;
 - d) sondaggio di mercato: interpello a più ditte per verificare le migliori condizioni e stabilire la ditta con cui definire la trattativa;
 - e) selezione pubblica: procedura, avviata con avviso pubblico, finalizzata a selezionare progetti da ammettere a contributo pubblico, consulenti, incaricati, o altri; la selezione può prevedere anche il ricorso allo strumento del colloquio o della prova.
3. Il dirigente proponente attiva la gara informale con una delle seguenti modalità:
 - a) formazione, da parte del dirigente competente, di elenco di ditte idonee, con i criteri della specializzazione in relazione al tipo di prestazione da affidare e, ove possibile, della rotazione.
Per le tipologie di servizi e forniture previste dall'Albo ditte, la formazione dell'elenco dei soggetti da invitare avviene scegliendo, con detti criteri, ditte iscritte, sempreché risultino adeguatamente qualificate per la specifica prestazione.

- Il numero minimo delle ditte da invitare è fissato dall' art. 33;
- b) formazione di elenco sulla base delle candidature pervenute in esito ad avviso pubblico, con facoltà del dirigente competente di integrazione con altre ditte idonee per il raggiungimento del numero minimo di cui all'art. 33, sulla base dei criteri sopra indicati;
 - c) presentazione direttamente di offerta, in esito ad avviso pubblico che precisi i requisiti di idoneità richiesti.
- 4. L'elenco delle ditte di cui al c. 3 è segreto fino alla data e ora di apertura della gara; i dipendenti dell'ente coinvolti nel procedimento, o che sono comunque a conoscenza di tali informazioni, hanno l'obbligo di riservatezza, ai sensi dell'art. 326 c.p.
 - 5. Di norma le richieste di partecipazione sono diramate in forma scritta; possono essere trasmesse via fax o via telematica, con modalità atte ad assicurarsi l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario. La trasmissione dell'invito deve essere effettuata a tutti gli interpellati nella medesima giornata.
 - 6. L'avviso di cui alle lett. b) e c) del c. 3 è pubblicato almeno all'Albo pretorio e nel sito telematico comunale; per gare di importo maggiore di 50.000 euro può essere pubblicato anche su un mezzo di informazione locale oppure diffuso mediante comunicato-stampa.
 - 7. Gli avvisi e le lettere-invito devono prevedere un termine per l'inoltro dell'offerta che, nel caso di gara ufficiosa, è fissato come minimo in venti giorni e nel caso di confronto concorrenziale in quindici giorni, naturali e consecutivi, salvo specifiche ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 70 c. 5 del d.lgs 163/06, da indicare nell'avviso o invito. Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere previsto un tempo tale da permettere al concorrente di formulare una proposta adeguatamente ponderata.

art. 54

Gara ufficiosa

- 1. Lo svolgimento della gara ufficiosa è preceduto da lettera di invito o avviso pubblico contenente le disposizioni regolatrici della gara, l'indicazione dei documenti per l'ammissibilità alla stessa, ivi compresa la dichiarazione di cui all'art. 10, e le modalità di presentazione dell'offerta, che deve essere inserita in busta sigillata e controfirmata o siglata nei lembi di chiusura.
- 2. Nel caso dei lavori l'offerta è richiesta in uno dei seguenti modi:
 - a) percentuale unica di ribasso sul prezzo base a corpo o sull'elenco prezzi unitari
 - b) per prezzi unitari
 - c) offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi preordinati di valutazione e relative incidenze.
- 3. Nel caso delle forniture l'offerta è richiesta in uno dei seguenti modi:
 - a) percentuale unica di ribasso sul prezzo base a corpo o sull'elenco prezzi unitari
 - b) per prezzi unitari o su listino-prezzi
 - c) con presentazione di campione della merce offerta
 - d) offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi preordinati di valutazione e relative incidenze
 - e) offerta tecnico/qualitativa a fronte di un budget di importo prefissato.
- 4. Nel caso dei servizi l'offerta è richiesta in uno dei seguenti modi:
 - percentuale unica di ribasso sul prezzo base o sull'elenco prezzi unitari
 - per prezzi unitari
 - offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi preordinati di valutazione e relative incidenze
 - offerta tecnico/qualitativa a fronte di un budget di importo prefissato.
- 5. Nella lettera di invito o nell'avviso pubblico deve essere indicato il giorno e l'ora di inizio della gara; ai lavori della commissione possono presenziare le ditte concorrenti, fatto salvo

quanto disposto al c. 8; i partecipanti hanno la facoltà di fare inserire a verbale le eventuali eccezioni od osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro diritti.

6. Per il verbale di gara si rinvia all'art. 36 c. 2. Le offerte devono essere allegate all'originale del verbale; il documento che ha comportato l'esclusione di una ditta deve essere conservato agli atti.
7. Nell'avviso o lettera-invito deve essere indicato il modo in cui l'esito della gara sarà reso noto ai concorrenti. L'avviso sui risultati della procedura di cui agli artt. 65 e 122, c. 3, del d.lgs n. 163/06 non è richiesto in caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
8. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa sono applicati l'art. 36 c. 4 e, ove possibile, le modalità indicate agli artt. 30 e 31; la predeterminazione dei criteri di valutazione e la loro incidenza deve essere resa nota a tutti gli interpellati. Le sedute di valutazione delle offerte sono riservate e verbalizzate.

art. 55

Confronto concorrenziale

1. Il confronto concorrenziale consiste nella richiesta di preventivo-offerta, contenente le caratteristiche della prestazione richiesta, le modalità di gara e le indicazioni per la presentazione dell'offerta che deve essere inserita in busta chiusa, controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. Per la richiesta dell'offerta valgono le indicazioni contenute nel precedente articolo.
2. Se i preventivi-offerta pervenuti sono ritenuti in numero insufficiente, questi sono conservati chiusi e si può procedere a diramare ulteriori richieste.
3. Analogamente al sistema di cui al precedente articolo, i preventivi-offerta sono contemporaneamente esaminati dalla apposita commissione di gara e si provvede alla stesura del verbale, ai sensi dell'art. 36, c. 2, e dell'art. 54, c. 6.
4. Per rendere conoscibile il risultato del confronto senza ricorrere alla comunicazione diretta ai concorrenti, l'avviso o invito può precisare che l'esito di gara sarà esposto per almeno 30 giorni naturali e consecutivi, indicandone il luogo (all'interno degli uffici del servizio procedente e/o nel sito Internet comunale e/o all'Albo pretorio).

art. 56

Manutenzioni e forniture ricorrenti

1. Nel caso delle manutenzioni e servizi ricorrenti, ove non siano individuabili in dettaglio e preliminarmente le prestazioni da eseguire, si procede alla scelta del contraente con gare effettuate per categorie di lavori o prestazioni o beni mediante richiesta di offerta a prezzi unitari o di ribasso sull'elenco-prezzi, precisando il limite massimo di spesa relativo all'affidamento o la sua estensione temporale massima, con ricorso alla forma di contrattazione del contratto-aperto, di cui all'art. 4. Nel caso di offerta per prezzi unitari il prezzo più conveniente può essere individuato procedendo con la valutazione del peso ponderale dei prezzi offerti. Quando il contratto-aperto prevede prestazioni di pronto intervento, deve predefinire le modalità di chiamata ed il tempo massimo consentito all'impresa per la loro esecuzione, che dovrà essere tempestiva.
2. Per gli approvvigionamenti di beni ricorrenti, non puntualmente determinabili nel loro esatto quantitativo, si può procedere:
 - a) con contratto-aperto di cui all'art. 4, effettuando l'ordinazione man mano che il fabbisogno si verifichi, con facoltà del dirigente competente di consentire, in corso di esecuzione, la sostituzione di un prodotto con altro migliorativo o equivalente;
 - b) per gli articoli minuti, chiedendo a più ditte la produzione di listini prezzi ed effettuando gli acquisti al prezzo più vantaggioso. I listini prezzi e le informazioni sull'andamento degli affidamenti sono consultabili presso il servizio interessato da chiunque vi abbia interesse.
3. Per gli interventi minuti e quelli di insorgenza immediata si rinvia all'art. 36 c. 4.

CAPO II

RACCOLTA DEI CONTRATTI

art. 57

Tenuta della Raccolta

1. Per i contratti che non sono stipulati dal servizio Contratti ed iscritti nel Repertorio Generale dell'ente, ciascuna area o servizio con attività contrattuale cura la tenuta di apposita Raccolta dei contratti conclusi autonomamente nell'ambito delle unità organizzative stesse, con il relativo registro informatizzato in cui annotare i seguenti contratti:
 - a) lettere-contratto di cui all'art. 16, c. 5;
 - b) note-ordinativo per acquisti ed ordinativi di adesione alle procedure centralizzate, con facoltà di non annotare gli ordinativi di importo inferiore a 500 euro (nel caso di contratto-aperto sono da annotare unicamente gli ordinativi eventualmente eccedenti l'importo stimato o il budget predefinito, indicato all'atto dell'iscrizione nella Raccolta);
 - c) contratti stipulati a cura di altri enti di cui è parte il Comune di Calolziocorte.
2. Nella Raccolta dei contratti sono annotati:
 - a) numero di raccolta e data di iscrizione,
 - b) denominazione, sede, codice fiscale o partita Iva del contraente,
 - c) oggetto, tipologia e valore del contratto,
 - d) decorrenza e durata procedura di affidamento,
 - e) ditte invitate e disertanti; per le forniture e i servizi, se trattasi di iscritte all'Albo ditte,
 - f) indicazioni sull'esecuzione del contratto: esecuzione regolare e conforme o eventuali mancanze, irregolarità o comportamenti negativi.
3. I contratti devono essere iscritti nella raccolta informatizzata entro e non oltre trenta giorni dal loro perfezionamento, con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali sopraelencati; il dirigente referente di ogni raccolta cura la conservazione dei contratti in originale, in quanto essi, ai sensi dell'art. 100 r.d. 23.5.1924 n. 827, non devono mai essere oggetto di eliminazione.

art. 58

Verifiche

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere completata la compilazione delle raccolte informatizzate riferite all'anno precedente; seguiranno le operazioni effettuate dal servizio Contratti, di cui al comma seguente.
2. Entro il 30 aprile deve essere completato l'inserimento nel data-base di rete dei modelli "C", previsti dai decreti del Ministro delle finanze 6/5/1994 e 18/3/1999, relativi ai contratti conclusi autonomamente per lavori, servizi, forniture e trasporti, in appalto o in economia, affidati nell'anno precedente e di importo lordo pari o superiore a 10.329,14 euro. Il servizio contratti verifica la completezza di tali modelli e ne organizza la trasmissione informatizzata all'Anagrafe tributaria entro il termine previsto dalla norma, unitamente a quelli compilati dal servizio contratti stesso, riferiti ai contratti delle medesime tipologie e valore iscritti nel Repertorio e non inoltrati all'Agenzia delle entrate per l'assolvimento dell'imposta di registro.
3. Il servizio di controllo interno, su richiesta del sindaco o del vertice gestionale dell'ente, può svolgere analisi sull'andamento della contrattazione al fine di controllarne la razionalità e l'efficienza.
4. Alle informazioni contenute nelle Raccolte dei contratti è consentito l'accesso da parte di chi vi ha interesse, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, dietro presentazione di domanda scritta al dirigente competente.

CAPO III

ALBO DITTE DI FIDUCIA PER FORNITURE E SERVIZI

art. 59

Finalità e campo di applicazione

1. Il Comune può istituire, anche parzialmente, l'Albo delle ditte (di seguito: Albo ditte) da utilizzare per l'affidamento di forniture e servizi 30 nell'ambito della procedura negoziata, di cui al titolo II, capo IV, nonché per le assegnazioni in economia, di cui alla parte III.
2. L'Albo ditte è diretto ad assicurare la qualità degli interventi nel rispetto del principio di trasparenza ed a promuovere un maggior ricambio e alternanza tra le ditte di fiducia, consentendo all'ente di attingere da una gamma più ampia di capacità professionali e di energie imprenditoriali o di soluzioni proposte, fermo restando il requisito della "disponibilità" della ditta di fiducia anche per le emergenze e le urgenze.
3. Per l'inserimento e la permanenza nell'Albo, la ditta deve essere idonea e affidabile e, quindi, essere in possesso di requisiti di specializzazione nella categoria prescelta, di elevati standard tecnico-organizzativi, di solidità e godere di credibilità.
4. Sono esclusi dal ricorso all'Albo ditte gli acquisti e le prestazioni che, per la loro specificità, possono essere forniti da unica ditta o seguono procedure particolari nell'interesse dell'ente³¹.
5. E' consentito derogare dal ricorso all'Albo se non vi sono iscrizioni in numero sufficiente oppure si riscontra l'oggettiva convenienza a contrattare con ditte esterne ad esso.

art. 60

Struttura e tenuta dell'Albo ditte

1. L'Albo ditte, tenuto dai Settori competenti, è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - forniture
 - servizi.
2. Il dirigente competente alla gestione dell'Albo ditte, nell'ambito di ciascuna sezione, può stabilire con propria determinazione ulteriori classificazioni o scomposizioni tipologiche funzionali alla gestione dell'albo.
3. L'Albo è costituito dalle ditte in possesso dei requisiti, che abbiano presentato valida e regolare domanda con le modalità indicate all'art. 61. Ciascuna categoria ha due tipologie:
 - a) ditte iscritte a pieno titolo: ricomprende le ditte con sede operativa nella circoscrizione territoriali della provincia di Lecco,
 - b) ditte iscritte con riserva: ricomprende le altre ditte, e si farà ricorso a queste ultime in caso di peculiarità dell'affidamento o di carenza nella tipologia di iscrizioni a pieno titolo.
4. Dietro presentazione di domanda scritta dell'interessato, è consentito l'accesso pubblico alle informazioni disponibili relative all'Albo.

art. 61

Modalità di presentazione della domanda – Aggiornamento dell'Albo

1. La domanda espressa sul modello appositamente predisposto dal settore competente, deve indicare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, gli estremi della ditta, l'assenza di cause di esclusione, nonché, con riferimento all'ultimo triennio, l'indicazione del fatturato conseguito per l'iscrizione:
 - alla sezione I - forniture: l'elencazione delle principali forniture eseguite, in particolare per enti pubblici, con indicazione del committente e del relativo oggetto e consistenza,
 - alla sezione II - servizi: l'indicazione della cifra d'affari realizzata per servizi analoghi a quelli per cui richiede l'iscrizione, l'indicazione dell'organico medio registrabile nell'ultimo triennio e l'elenco dei principali servizi eseguiti, in particolare per enti pubblici, con indicazione dell'ente committente e del relativo oggetto, consistenza e durata.

2. Al fine di avere prova dell'affidabilità della ditta, prescritta all'art. 59 c. 3, la domanda di iscrizione o di conferma deve essere corredata, per ciascuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dagli enti committenti, da cui risulti che la ditta ha effettuato o sta svolgendo con regolarità forniture o servizi analoghi; l'attestato deve essere emesso nell'ultimo triennio rispetto alla data di presentazione della domanda o della richiesta di conferma.
3. Per quanto concerne l'aggiornamento dell'Albo, le ditte di nuova costituzione o che abbiano modificato la loro categoria o struttura operativa, interessate ad ottenere l'iscrizione *ex novo* oppure a modificare la propria posizione, possono in qualsiasi periodo dell'anno avanzare la richiesta con relativa documentazione. Le ditte iscritte, quindi, hanno facoltà di presentare ulteriori informazioni sulla loro capacità tecnica ed economica o sulle referenze possedute.
4. La documentazione è costituita da quella prevista dal c. 1 ove si chieda l'iscrizione *ex novo* o da quella integrativa ove si chieda una variazione della posizione già riconosciuta all'interno dell'Albo o si intenda ampliare la gamma di informazioni già in possesso dell'ente, relativamente alla propria capacità tecnica o economica o ad altri elementi utili.
5. Dopo l'istruttoria delle domande pervenute, l'Albo, per le nuove iscrizioni, è aggiornato periodicamente con determinazione del dirigente, di norma assunta con cadenza annuale; per le variazioni di posizioni delle ditte, l'aggiornamento può essere effettuato d'ufficio a seguito delle informazioni acquisite.
6. L'iscrizione ha validità quinquennale; ad ogni cadenza quinquennale la ditta deve inoltrare comunicazione di conferma d'iscrizione all'Albo ditte, aggiornando i dati, le informazioni, la descrizione attività e l'attestato di cui al c. 2. Viene cancellata dall'Albo la ditta che non abbia adeguato la propria posizione decorsi mesi sei da detta cadenza.

art. 62

Criteri per l'uso dell'Albo ditte

1. Per procedere a gare o ad affidamento diretto si fa ricorso all'Albo per l'individuazione delle ditte da invitare alla gara, avendo a disposizione i seguenti criteri:
 - competenza e specializzazione relative al tipo di prestazione da affidare,
 - rotazione,
 - disponibilità.
2. Di norma il servizio interessato all'affidamento è tenuto ad invitare alla gara o al confronto concorrenziale (almeno) il numero minimo di ditte, indicato all'art. 33, c. 1.
3. Se per la tipologia oggetto della gara non ci sono almeno tre ditte iscritte, l'invito può essere esteso a ditte non iscritte. L'invito può comunque essere esteso a ditte non iscritte, qualora sussista la convenienza o la possibilità di ricorrere direttamente al produttore o al distributore primario o a commercianti specializzati, o quando risulti opportuno promuovere una più efficace concorrenzialità.
4. Per l'affidamento diretto, ove consentito dalle norme, il servizio interessato deve procedere individuando la ditta da interpellare con applicazione del criterio della rotazione, ove siano presenti più ditte in grado di assicurare la prestazione con il livello di specializzazione necessario, iscritte per la categoria di riferimento; il diniego della ditta interpellata deve risultare in forma scritta, anche mediante fax; equivale al diniego scritto la mancata risposta della ditta entro il termine assegnato.
5. Sono escluse dalle indicazioni del presente articolo le prestazioni che per la loro natura possono essere richieste ad unica ditta, come pure le prestazioni relative a sub-tipologie specialistiche o prodotti e/o servizi particolari di tipologie previste nell'Albo; in tal caso il confronto viene svolto possibilmente fra almeno tre ditte specializzate, sempreché non ricorra il caso del fornitore "determinato".

art. 63

Cancellazione, esclusioni, sospensione

1. Sono cancellate dall'Albo le ditte che:
 - a) ne fanno apposita richiesta, con sottoscrizione autentica del titolare o del legale rappresentante;
 - b) per fatto notorio o comprovato hanno cessato l'attività o modificato la loro sfera operativa;
 - c) non hanno dimostrato interesse verso le proposte dell'ente non presentando ripetutamente offerta a seguito di inviti scritti a gare esperite dall'ente stesso;
 - d) non sono più in possesso dei requisiti richiesti;
 - e) non hanno provveduto all'aggiornamento quinquennale di cui all'art. 61, c. 6;
 - f) sono comprese negli elenchi relativi ai reati di associazione mafiosa diffusi dalla Prefettura o hanno perduto la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Sono escluse dall'Albo le ditte che:
 - a) hanno commesso irregolarità in materia di assunzioni, di contrattazione collettiva, di obblighi previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - b) non risultano in regola con il pagamento di tasse o imposte e con le norme per la tutela dei lavoratori;
 - c) hanno fornito prestazioni non soddisfacenti dal punto di vista tecnico e hanno contravvenuto agli obblighi contrattuali gravemente o ripetutamente; hanno dimostrato mancanza di idoneità, serietà, correttezza e puntualità. In tali casi i motivi di esclusione di norma devono risultare da relazione del dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto e devono essere trasmessi alla ditta che, nel termine di quindici giorni, deve far pervenire le proprie controdeduzioni.
3. Alla cancellazione provvede il dirigente responsabile della tenuta dell'Albo, con proprio atto; l'esclusione è stabilita con determinazione motivata del medesimo dirigente che, in caso di minor gravità, può adottare un provvedimento ad effetto sospensivo; al provvedimento deve essere annessa la documentazione probatoria della causa di esclusione o sospensione, nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.
4. Ogni variazione della ditta relativa alla posizione di iscrizione all'Albo, effettuata ai sensi del presente articolo, è comunicata via fax o e-mail alla ditta interessata, se reperibile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ULTERIORI

art. 64

Norme di coordinamento ed estensione - Adeguamento

1. Nello svolgimento dell'attività operativa, le norme del regolamento per la disciplina dei contratti sono da correlarsi con quelle del regolamento per l'affidamento in economia, del regolamento per gli incarichi esterni, del regolamento di contabilità, del regolamento di organizzazione, del regolamento per la gestione degli impianti sportivi.
2. Per il rilascio di copie ed estratti dei contratti e di altri documenti collegati con l'attività contrattuale, si applicano le norme di cui all'art. 32 nel caso di gare con il sistema del concorso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; negli altri casi è garantito il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e si applicano le disposizioni previste dal regolamento "disciplina del diritto di accesso e del procedimento amministrativo", anche relativamente ai costi. L'eventuale diniego o differimento o limitazione all'accesso possono essere sottoposti dall'interessato al difensore civico per il riesame, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241/90 e s.m.i.
3. Quanto è previsto per una singola figura di contratto o procedimento, è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile. Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore, può

essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore, fermo restando i principi di proporzionalità e di non appesantimento della procedura.

4. Le norme dei regolamenti contrattuali hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto. Al fine di snellimento delle procedure amministrative, le loro disposizioni possono essere adeguate con atto della Giunta comunale, per conformarle alle sopravvenute normative di cui al precedente periodo, oppure a intervenute variazioni organizzative, oppure per aggiornare aspetti non sostanziali; la Giunta comunale può inoltre introdurre aggiornamenti o variazioni alle tipologie assegnabili in economia di cui alla parte III.
5. Ai fini di snellimento operativo e per assicurare il buon andamento dell'ente, la Giunta comunale o i dirigenti, secondo la competenza, possono emanare disposizioni applicative, sia relativamente alla fase dell'affidamento che alla fase dell'esecuzione dei contratti.

art. 65

Disposizioni sui limiti per valore e prescrizioni di garanzia

1. Tutti i limiti per valore indicati nei regolamenti contrattuali, si intendono non comprensivi dell'ammontare dell'IVA e di altre imposte e contributi previdenziali ed assicurativi, fatta eccezione per i casi in cui l'importo è espressamente indicato al lordo.
2. Eventuali estensioni o variazioni contrattuali di norma non sono adottate quando il valore complessivo del contratto, depurato dall'eventuale revisione prezzi, vada a ricadere oltre la soglia di riferimento, se per la soglia superiore siano previste diverse e più complesse modalità di assegnazione; detta disposizione non si applica se l'estensione è limitata al quinto d'obbligo.
3. Il trattamento dei dati personali, di cui il Comune viene a conoscenza in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali relative alle procedure di assegnazione ed ai contratti, avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le disposizioni di cui al d.lgs 30/6/2003, n. 196, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali forniti, non sensibili, sono utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento cui ineriscono e dell'attività contrattuale dell'ente e sono conservati presso l'unità organizzativa che cura la procedura di affidamento, poi sono trattenuti nella pratica presso il settore\servizio responsabile della gestione del contratto, indi depositati presso l'archivio comunale fino all'eliminazione della pratica.
4. Nel caso di eventuale ricorso a sistemi automatizzati per le procedure concorsuali di scelta del contraente che acquisiscano le offerte per via telematica, c.d. gare “on line”, vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la “par condicio” dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di sicurezza oltre che di semplificazione delle procedure, sulla base di quanto disposto dal d.p.r. 4/4/2002 n. 101. Il sistema utilizzato deve garantire l'integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il presidente della commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l'osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l'eventuale riproduzione per l'esercizio del diritto d'accesso.
5. Quando si perfezioni il contratto per via telematica e a mezzo di firma digitale, vanno adottate misure adeguate a garantire la certezza dell'atto e l'effettiva profanazione della sottoscrizione del contratto da parte del soggetto indicato ad apporla.
6. Quando nei presenti regolamenti contrattuali è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti. Quando è indicata l'espressione “impresa” si intende “operatore economico”.

art. 66**Norme transitorie**

1. L'adempimento concernente la tenuta della raccolta dei contratti conclusi autonomamente dalle singole unità organizzative, di cui al precedente articolo 57, avrà inizio in sede di prima applicazione a partire dall'anno solare successivo all'approvazione del presente regolamento.

TITOLO I - NORME GENERALI

art. 1 Oggetto, finalità e principi

CAPO I - ATTIVITA' PREPARATORIE ALLA CONTRATTAZIONE

- art. 2 Attività istruttoria, preparatoria e propositiva**
- art. 3 Indirizzo a contrattare e poteri degli organi**
- art. 4 Forme di contrattazione – Contratto aperto – Accordo-quadro**
- art. 5 Contenuto dei contratti – Cauzione**
- art. 6 Durata dei contratti - Disposizioni generali**
- art. 7 Condizioni generali nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche**
- art. 8 Condizioni generali dei contratti di affidamento della gestione di pubblici servizi**
- art. 9 Tutela dei lavoratori**
- art. 10 Accettazione delle clausole contrattuali predisposte – Visione obbligatoria**
- art. 11 Clausole contrattuali onerose**
- art. 12 Controversie**
- art. 13 Responsabilità**
- art. 14 Contenuto della responsabilità della procedura di gara**
- art. 15 Aggiudicazione - Obbligo del contratto**

CAPO II - STIPULAZIONE E GESTIONE

- art. 16 Forma dei contratti**
- art. 17 Stipulazione del contratto**
- art. 18 Spese contrattuali**
- art. 19 Rogito**
- art. 20 Gestione del contratto**
- art. 21 Integrazione del contratto – Consegna d'urgenza**

TITOLO II - PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

- art. 22 Ricerca del contraente – Adempimenti antimafia**
- art. 23 Esclusione dalla contrattazione**

CAPO II - PROCEDURA APERTA E PROCEDURA RISTRETTA

- art. 24 Sistemi di scelta**
- art. 25 Offerte uguali**
- art. 26 Offerta unica**
- art. 27 Offerte anomale e procedimento di contraddittorio**
- art. 28 Commissione di gara - Verbale**
- art. 29 Ammissibilità offerta non in aumento – Eventuale aggiudicazione con spesa in aumento**

CAPO III - CONCORSO ED OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- art. 30 Elementi di valutazione preordinati e commissione giudicatrice**
- art. 31 Lavori della commissione – accesso agli atti**

art. 32 Concorso di idee

CAPO IV - PROCEDURA NEGOZIATA (trattativa privata)

art. 33 Procedura negoziata mediante gara informale

art. 34 Casi di ricorso alla procedura negoziata

art. 35 Procedura negoziata (trattativa privata) diretta

art. 36 Composizione commissione di gara informale

art. 37 Approvazione conclusiva

TITOLO III - AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

art. 38 Disposizioni generali

art. 39 Criteri per l'assegnazione in gestione di servizi pubblici

art. 40 Pianificazione degli affidamenti esterni – Disposizioni per i servizi alla persona

art. 41 Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

art. 42 Attribuzioni per forniture e alcuni servizi – Inventario beni mobili

art. 43 Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili e piani di acquisto

art. 44 Verifica di regolarità alla consegna

art. 45 Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

art. 46 Aumenti, diminuzioni e altre variazioni

art. 47 Adeguamento prezzi – Rinnovo - Proroga

TITOLO IV - COLLAUDO, REGOLARE ESECUZIONE E CONFORMITA'

art. 48 Collaudo per lavori e forniture; regolare esecuzione

art. 49 Certificato di conformità

TITOLO V - ALTRI CONTRATTI

art. 50 Accordi di pianificazione e convenzioni urbanistiche

art. 51 Contratti di lavoro autonomo

art. 52 Accordi di collaborazione

TITOLO VI - GARE INFORMALI – RACCOLTA DEI CONTRATTI – ALBO DITTE

CAPO I - GARA INFORMALE

art. 53 Classificazione e partecipazione

art. 54 Gara ufficiosa

art. 55 Confronto concorrenziale

art. 56 Manutenzioni e forniture ricorrenti

CAPO II - RACCOLTA DEI CONTRATTI

art. 57 Tenuta della Raccolta

art. 58 Verifiche

CAPO III - ALBO DITTE DI FIDUCIA PER FORNITURE E SERVIZI

art. 59 Finalità e campo di applicazione

- art. 60** Struttura e tenuta dell'Albo ditte
- art. 61** Modalità di presentazione della domanda – Aggiornamento dell'Albo
- art. 62** Criteri per l'uso dell'Albo ditte
- art. 63** Cancellazione, esclusioni, sospensione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI ULTERIORI

- art. 64** Norme di coordinamento ed estensione - Adeguamento
- art. 65** Disposizioni sui limiti per valore e prescrizioni di garanzia
- art. 66** Norme transitorie